

Commissione Quinta

Da: Comitato Chiudiamo la discarica Martucci <comitatonomartucci@gmail.com>
Inviato: martedì 3 marzo 2020 21:11
A: Commissione Quinta; Vizzino Mauro; Commissione Quarta; Pentassuglia Donato
Oggetto: Richiesta audizione in Commissione per discussione su schema DDL Istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Ripagnola"

Gentili Presidenti,
avendo le SS. VV. ricevuto dalla Giunta Regionale il provvedimento legislativo di cui all'oggetto e dovendone discutere prossimamente in Commissione, unitamente e in accordo col Comitato "Pastori della costa - Parco subito" e con tutte le associazioni ambientaliste promotrici dell'istituzione del Parco, chiediamo di poter partecipare in audizione al predetto incontro, al fine di poter esporre le nostre ragioni a sostegno di detto provvedimento ed eventualmente poter presentare emendamenti in ragione di possibili revisioni migliorative e maggiormente condivise.

Associazione "*Chiudiamo la discarica Martucci*"

Il Presidente

dott. Vittorio Farella

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 66-03-2020
REG. 173

Commissione Quinta

Da: Comitato i Pastori della Costa - Parco Subito <ipastoridellacosta@gmail.com>
Inviato: martedì 3 marzo 2020 21:35
A: Commissione Quinta; Vizzino Mauro; Commissione Quarta; Pentassuglia Donato
Oggetto: Richiesta audizione in Commissione per discussione su schema DDL Istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Ripagnola"

Gentili Presidenti,
avendo le SS. VV. ricevuto dalla Giunta Regionale il provvedimento legislativo di cui all'oggetto e dovendone discutere prossimamente in Commissione, unitamente e in accordo col Comitato "I Pastori della costa - Parco subito" e con tutte le associazioni ambientaliste promotrici dell'istituzione del Parco, chiediamo di poter partecipare in audizione al predetto incontro, al fine di poter esporre le nostre ragioni a sostegno di detto provvedimento ed eventualmente poter presentare emendamenti in ragione di possibili revisioni migliorative e maggiormente condivise.

Comitato "*I Pastori della costa - parco subito*"

Il Portavoce

dott. Alessandro Rutigliano

COMITATO I PASTORI DELLA COSTA – PARCO SUBITO

Via P. M. Accolti Gil, 15, Studio Miccolis, CAP 70014, Conversano (BA), C.F. 93488750725.

N. REG. A.E. 3752 Del 27-04-2018

e-mail pec: pastoridellacosta@pec.it,

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 06-03-2020
REG. 176

AVV. PAOLO EM. GIULIANI

Via Dante Alighieri n. 51
70044 - POLIGNANO A MARE
Tel. 080/4034687 - cell. 335 6791165

Raccomandata AR

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 06-04-2020
REG. 204

*Legittimata
Giuliani*
*M. Ha A. R. R. R.
del sindaco
- 1 APR. 2020*

Gent.mo Consigliere Regionale Puglia
Presidente della V Commissione Consiliare
Mauro Vizzino
Via G. Gentile n. 52
70126 - Bari (BA)

Gent.mo Presidente
Consiglio Regionale Puglia
Mario Loizzo
Via G. Gentile n. 52
70126 - Bari (BA)

**Oggetto: Richiesta di audizione
dell'Ing. Marco Giuliani
sul DDL "Parco Costa Ripagnola"
Polignano a Mare - Monopoli**


L'Ing. Giuliani Marco, nato a Mola di Bari il 12/09/1975, C.F. GLNMRC75P12F2800, residente in Polignano a Mare alla C.da Casello Cavuzzi 856/A, mi ha conferito mandato di richiedere, in suo nome e conto, di essere convocato dalla Commissione da Lei presieduta per essere ascoltato in merito al Disegno di Legge in oggetto, ovviamente al termine della sciagurata emergenza coronavirus, quando i lavori della Commissione stessa riprenderanno.

L'Ing. Giuliani Marco, oltre alle osservazioni e considerazioni che rappresenterà direttamente in sede di audizione, precisa sin d'ora che condivide e fa proprie le osservazioni del "Gruppo Portalga", già trasmesse attraverso la PEC del mio studio, a tutti i membri della Commissione, al Presidente del Consiglio Regionale e agli Organi di Governo ed Uffici competenti della Regione Puglia.

L'Ing. Giuliani Marco è legittimato ad avanzare la richiesta di audizione dal fatto di essere proprietario di un terreno ubicato in Polignano a Mare in Via G. Gimma (nel perimetro urbano di Polignano a Mare), censito in Catasto al Fol. 24 Ptc. 1004, che la Giunta regionale Puglia ha inserito all'interno del perimetro del Parco, in zona 1, così come ha fatto anche per tutti gli altri terreni appartenenti ad altri proprietari e giacenti nella stessa zona; zona che è tipizzata in PRG del Comune di Polignano a Mare dal 2005 come C2 di Espansione, per la quale è stato già presentato, presso l'Ufficio tecnico di Polignano a Mare, il relativo Piano di lottizzazione nel lontano 2011, con aggiornamenti depositati il 02/12/2019.

Polignano a Mare, 11/03/2020

Per conferma e mandato
(Giuliani Marco)



(Avv. Paolo Emilio Giuliani)



AVV. PAOLO EM. GIULIANI

Via Dante Alighieri n. 51
70044 - POLIGNANO A MARE
Tel. 080/4034687 - cell. 335 6791165

Raccomandata AR

- *Leggenda
Giuliani*
- *A. M. A. P. R.
del Sindaco*
- *1 APR. 2020*

Gent.mo Consigliere Regionale Puglia
Presidente della V Commissione Consiliare
Mauro Vizzino
Via G. Gentile n. 52
70126 - Bari (BA)

Gent.mo Presidente
Consiglio Regionale Puglia
Mario Loizzo
Via G. Gentile n. 52
70126 - Bari (BA)

Oggetto: Richiesta di audizione
del sig. Francesco Tanese
sul DDL "Parco Costa Ripagnola"
Polignano a Mare - Monopoli

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 06-06-2020
REG. 105

Il sig. Tanese Francesco, nato a Polignano a Mare il 27/02/1954, C.F. TNSFNC54B27G787U, residente in Polignano a Mare alla Via Giovanni Spadolini n. 23, mi ha conferito mandato di richiedere, in suo nome e conto, di essere convocato dalla Commissione da Lei presieduta per essere ascoltato in merito al Disegno di Legge in oggetto, ovviamente al termine della sciagurata emergenza coronavirus, quando i lavori della Commissione stessa riprenderanno.

Il sig. Tanese Francesco, oltre alle osservazioni e considerazioni che rappresenterà direttamente in sede di audizione, precisa sin d'ora che condivide e fa proprie le osservazioni del "Gruppo Portalba", già trasmesse attraverso la PEC del mio studio, a tutti i membri della Commissione, al Presidente del Consiglio Regionale e agli Organi di Governo ed Uffici competenti della Regione Puglia.

Il sig. Tanese Francesco è legittimato ad avanzare la richiesta di audizione dal fatto di essere proprietario di un terreno ubicato in Polignano a Mare in Via G. Gimma (nel perimetro urbano di Polignano a Mare), in adiacenza alla Chiesa e Parrocchia Sant'Antonio, censito in Catasto al Fol. 24 Ptc. 1109, che la Giunta regionale Puglia ha inserito all'interno del perimetro del Parco, in zona 1, così come ha fatto anche per tutti gli altri terreni appartenenti ad altri proprietari e giacenti nella stessa zona; zona che è tipizzata in PRG del Comune di Polignano a Mare dal 2005 come C2 di Espansione, per la quale è stato già presentato, presso l'Ufficio tecnico di Polignano a Mare, il relativo Piano di lottizzazione nel lontano 2011, con aggiornamenti depositati il 02/12/2019.

Polignano a Mare, 11/03/2020

Per conferma e mandato
(Tanese Francesco)

Tanese Francesco

(Avv. Paolo Emilio Giuliani)
Paolo Emilio Giuliani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

Lecce, 28 aprile 2020
Prot. n. 1321/20

Egr. On. Dario Franceschini
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Egr. Dott. Michele Emiliano
Presidente Regione Puglia

Preg.mo Assessore Alfonso Pisicchio
Pianificazione Territoriale Regione Puglia

Preg.mo Presidente Mauro Vizzino
V Commissione consiliare permanente
Consiglio Regionale della Puglia

Preg.mi Consiglieri Regione Puglia

Oggetto: problematiche applicative relative ai “territori costieri”

Illustrissimi Signori,

è oramai noto che l’entrata in vigore del PPTR ha contribuito notevolmente alla salvaguardia ed alla valorizzazione degli agglomerati urbani, dei contesti rurali e degli ambiti naturalistici della nostra Regione Puglia, operando, per un verso, una ricognizione delle previsioni di tutela esistenti, per altro verso, un’individuazione di nuovi ambiti territoriali meritevoli di attenzione.

Non di meno, alcune delle interpretazioni applicative del PPTR, successive alla sua entrata in vigore, hanno comportato problematiche identificative delle effettive previsioni di tutela, tanto che con riferimento a specifici contesti, quali le Zone “A” e “B” ricadenti nell’ambito dei “territori



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

costieri”, è stato dapprima consentito, e poi negato, il completamento della maglia urbana mediante opere di nuova edificazione.

In sostanza, ad oggi, vi sono “città costiere” le cui porzioni libere e rimaste ancora da edificare sono state permanentemente sottratte ad ogni utilizzo da parte proprietari, in quanto assoggettate -in concreto- alle medesime previsioni di tutela valevoli per contesti completamenti differenti e caratterizzati (questi sì) da pregevolezze naturalistiche e ambientali da preservare.

Ciò determina una “stortura”, avvertita come ingiustizia, nell’applicazione delle previsioni di tutela paesaggistica regionale; previsioni di tutela di cui ci sentiamo primi promotori purché non comportino l’indistinta, generalizzata ed assoluta inedificabilità di porzioni urbane, pienamente antropizzate e urbanizzate, che da decenni fanno parte dei c.d. tessuti di completamento.

Vieppiù che, proprio sulla scorta di tale distorta interpretazione della disciplina paesaggistica vigente relativa ai “territori costieri”, si sta giungendo addirittura a definire negativamente numerose pratiche di condono (L. 47/1985, L. 724/1994), che invece fino a pochi anni addietro hanno visto un epilogo favorevole e dunque diametralmente opposto. Tale aspetto manifesta con ancora più chiarezza il grave danno che si sta consumando a danno degli aventi diritto.

Per conto delle centinaia di soggetti a vario titolo pregiudicati da tale irragionevole interpretazione [contenuta nel quesito n. 7 delle “Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2331 del 28/12/2017], quindi, **invito alla rivisitazione delle valutazioni applicative del PPTR relative ai “territori costieri” limitatamente alle aree di cui all’art. 142, comma 2, D. Lgs. 42/2004.**

A tale fine, costruttivamente, Vi sottopongo un contributo tecnico-giuridico, nell’auspicio che ciò possa servire a superare le sopravvenute, e gravemente limitanti, interpretazioni del PPTR, atteso che proprio tale superamento può rappresentare, senza alcun dubbio, la ripartenza di un’attività edilizia minuta ma necessaria al benessere economico dei progettisti, delle imprese, dei proprietari, degli operatori turistici.

Ciò vale a maggior ragione oggi, alla luce della drammatica situazione del nostro Paese, che deve ridare prospettiva agli operatori tecnici nel settore delle costruzioni, mantenendo immutato



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

l'equilibrio uomo – natura, ed anzi dando prova di salvaguardare per davvero i reali contesti ambientali e paesaggistici della nostra Regione e di valorizzare i centri urbani costieri attraverso opere di rammagliatura e completamento.

Cordiali saluti.

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bari

Il Presidente

f.to Geom. Angelo Addante

Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Brindisi

Il Presidente

f.to Geom. Otello Marcello Coccioli

Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Lecce

Il Presidente

f.to Geom. Luigi Ratano

Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Taranto

Il Presidente

f.to Geom. Giuseppe Leogrande

Collegio Geometri e Geometri Laureati di BAT

Il Presidente

f.to Geom. Saverio Binetti

Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Foggia

Il Presidente

f.to Geom. Antonio Troisi

Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Lucera

Il Presidente

f.to Geom. Cosimo De Troia

Allegati: c.s.



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

La disciplina dei “territori costieri”:

problematiche interpretative successive alla Delibera di Giunta Regionale n. 2331 del 28/12/2017, di approvazione del documento di indirizzo “*Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015*”, quesito n. 7.

1. Premessa

Alcune interpretazioni delle normative paesaggistiche vigenti giungono a sostenere l’inedificabilità assoluta di tutti i territori pugliesi ricadenti nella fascia dei 300 metri dal mare, anche di quelli qualificati dagli strumenti urbanistici vigenti come edificabili, e segnatamente tipizzati come Zone A e B (ai sensi del D.M. n. 1444/1968) già prima del 6 settembre 1985.

Più precisamente, è accaduto che nella fase immediatamente successiva all’entrata in vigore del PPTR, sia la Regione Puglia, per il tramite degli enti territoriali delegati, sia la Soprintendenza, hanno rilasciato assensi paesaggistici relativi a nuove costruzioni ricadenti nella fascia dei 300 metri dal mare, limitatamente alle suddette aree tipizzate come Zone A e B (ai sensi del D.M. n. 1444/1968) prima del 6 settembre 1985.

Successivamente, però, con Delibera di Giunta Regionale n. 2331 del 28/12/2017, di approvazione del documento di indirizzo “*Linee interpretative per l’attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015*” (che sostanzialmente racchiude una serie di risposte a quesiti applicativi del PPTR), la Regione Puglia ha fornito un’interpretazione della disciplina paesaggistica nazionale e regionale (quesito n. 7) che conduce alla totale preclusione di ogni edificazione nell’ambito dei 300



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

metri dal mare, in maniera generalizzata e senza eccezioni (nemmeno per le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici come Zone A e B prima del 6 settembre 1985).

2. Gerarchia delle fonti. Rapporti tra vincoli *ex lege* (D. Lgs. 42/2004) e previsioni regolamentari (PPTR)

La complessa problematica muove da una “lettura” del coacervo normativo, che merita di essere analizzato secondo una precisa conseguenza logica.

Invero, la questione di fondo da risolvere è:

- a) se il regime di pressoché totale inedificabilità sancito dall'art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R., ai commi 1 e 2, per i “*territori costieri*” (in virtù del quale “*Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia...*”) operi in maniera indifferenziata per tutti i territori rientranti “*nella fascia di profondità costante di 300 m, a partire dalla linea di costa individuata dalla Carta Tecnica Regionale*”
ovvero
- b) se siano affrancate da tale divieto generalizzato di edificazione le aree che, pur ricadenti nell'anzidetta fascia di 300 metri, presentano le caratteristiche di cui all'art. 142, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice del Paesaggio)¹, le quali

¹ Ossia le “*aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*”.



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

sono state escluse dall'elencazione delle "Aree tutelate per legge" e quindi sottratte al vincolo paesaggistico.

Allorquando il P.P.T.R. prende a riferimento i vincoli ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004, ovvero quelli imposti in via generalizzata su categorie omogenee di beni (tra cui, per quanto interessa in questa sede, la fascia di 300 metri dal mare) lo fa in stretta applicazione della disposizione dell'art. 143, comma 1, lett. c), del medesimo D. Lgs. n. 42/2004, ai cui sensi "1. *L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione*".

Trattasi invero di vincoli "ex lege" ovvero costituiti direttamente dalla Legge (statale) per una serie di territori identificati esclusivamente per la loro appartenenza a determinate categorie omogenee.

Nei confronti delle categorie omogenee di beni interessati da tale vincolo *ex lege*, la funzione del Piano paesaggistico non può che essere compilativa e meramente attuativa, e ciò (beninteso) non certo nel senso che il Piano non possa imporre una specifica disciplina d'uso dei beni in questione, bensì nel senso che l'atto amministrativo (tale è, in effetti, il Piano paesaggistico) non può, in quanto soggetto alla Legge, nonché per la sua intrinseca natura, non tenere conto delle esclusioni (dell'operatività del vincolo) sancite dalla Legge medesima.

Sicché, l'assoggettamento a vincolo paesaggistico di beni individuati non già in via



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

geograficamente puntuale e differenziata, bensì per categorie omogenee, è prerogativa esclusiva della Legge; corollario di tale affermazione è che una volta che la Legge individui, in via generale ed astratta, determinate categorie omogenee di beni e le assoggetti a vincolo paesaggistico, il Piano paesaggistico deve rispettare tale individuazione, e ciò vale sia in positivo sia in negativo, nel senso cioè che il Piano paesaggistico non può ritenere soggette a vincolo paesaggistico categorie omogenee di beni che rientrino nelle eccezioni (all'operatività del vincolo *ex lege*) stabilite dalla fonte sovraordinata.

Con riferimento all'odierna questione, del resto, lo stesso P.P.T.R., all'art. 90 N.T.A., allorquando disciplina l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica, prevede espressamente al comma 3 che “Si applicano le esclusioni di cui all'art. 142 co. 2 e 3 del Codice”.

Il fatto che tale inciso sia stato apposto non già, in via ripetitiva, in affiancamento alla regolamentazione relativa ad ogni singolo contesto paesaggistico, bensì, trasversalmente, nel corpo di una previsione applicabile a tutti gli ambiti anzidetti (ovvero quella che governa l'autorizzazione paesaggistica), è significativo della circostanza secondo cui, nella logica del P.P.T.R., le esclusioni di che trattasi continuano ad operare per tutti i casi contemplati dal secondo e dal terzo comma dell'art. 142 del Codice del Paesaggio, non risultando per converso applicabile ai contesti territoriali che beneficiano di tali esclusioni la disciplina d'uso sancita, quale regola generale, per i singoli contesti.

Nessuna censura si può muovere nei confronti del PPTR, quindi, la cui disciplina, di carattere regolamentare, è coerente con le previsioni primarie, di carattere legislativo, dettate in materia di paesaggio (e segnatamente quelle del D. Lgs. 42/2004 “Codice del Paesaggio”).

Tant'è che nella fase immediatamente successiva all'entrata in vigore del PPTR



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

medesimo, come detto, sia la Regione Puglia, per il tramite degli enti territoriali delegati, sia la Soprintendenza, hanno rilasciato assensi paesaggistici relativi a nuove costruzioni ricadenti nelle “aree escluse” di cui all'art. 142, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice del Paesaggio) e dunque anche nelle Zone A e B, tipizzate come tali dagli strumenti urbanistici prima del 6 settembre 1985, ricadenti nella fascia dei 300 metri dal mare.

Solo a seguito della (distorta) interpretazione operata con il quesito n.7 delle “*Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015*”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2331 del 28/12/2017, sono emersi i profili di problematicità di che trattasi.

3. Segue. Rapporti tra vincoli paesaggistici “puntuali” (operati con Decreto Ministeriale impositivo) e previsioni “generali” (presenti PPTR)

Ciò detto, sotto altro profilo, bisogna chiarire altresì se un'area compresa nella fascia di 300 metri dal mare, la quale, oltre a presentare le caratteristiche di cui all'art. 142, comma 2, del D. Lgs. n. 42/2004 (per il fatto di costituire, alla data del 6 settembre 1985, zona omogenea di tipo A o B in base allo strumento urbanistico vigente in quel frangente temporale), è vieppiù assoggettata a vincolo paesaggistico imposto con singolo decreto ministeriale (ascrivibile alla categoria dei vincoli *ex art. 140 del D.Lgs. 42/2004*).

Con riferimento al tale questione, quella legata alla compresenza del vincolo paesaggistico costituito con singolo Decreto Ministeriale impositivo, si ritiene che, sempre per le ragioni spora richiamate, tale circostanza comporti, unicamente, l'obbligo di verificare, in seno al procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la compatibilità dell'intervento proposto rispetto al contesto tutelato dal Decreto stesso nonché, con



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

riferimento specifico al P.P.T.R., il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 79 delle N.T.A. del medesimo P.P.T.R..

Inconferente, nella specie, sembra l'ultimo comma dell'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R., allorchando dispone che *“Nelle aree interessate da una sovrapposizione di vincoli relativi a beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 134 del Codice si applicano tutte le specifiche discipline di tutela, se compatibili. In caso di contrasto prevale la più restrittiva”*.

Premesso che l'art. 134 del Codice del Paesaggio menziona, alle lett. a) e b), i vincoli paesaggistici imposti con Decreto Ministeriale (*“gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141”*) e i vincoli *ex lege* (*“le aree di cui all'articolo 142”*), va infatti riconosciuto che, nel caso di specie, si è in presenza di un vincolo paesaggistico puntuale, validamente imposto con singolo decreto ministeriale, a cui si affianca un *“non vincolo” ex lege*, giacché, pur ricadendosi nella fascia dei 300 metri dal mare, la relativa area costituiva zona omogenea di tipo “A” o “B” già nello strumento urbanistico vigente alla data del 6 settembre 1985, e beneficia dunque della specifica esclusione prevista dall'art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, in virtù della quale la disposizione di cui al comma 1, lett. a), ovvero quella impositiva del vincolo *ex lege* sui territori compresi nella fascia di 300 metri dal mare, *“non si applica”*.

Per tale ragione, è del tutto fuorviante ed intrinsecamente erronea l'affermazione contenuta nelle linee interpretative regionali per l'attuazione del P.P.T.R., approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2331 del 28/12/2017, laddove, in relazione al quesito n. 7 (rifer. art. 90 N.T.A.), si sostiene che *“ai sensi dell'art. 90.3 della NTA del PPTR, le esclusioni di cui all'art. 142 comma 2 del D. Lgs n. 42/2004 non si applicano ai beni tutelati ai sensi*



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

dell'art. 136 del Decreto stesso. Pertanto, in tali aree si applicano le prescrizioni previste dal PPTR all'art. 79 delle NTA, nonché i relativi strumenti di controllo preventivi di cui all'art. 90 del Capo V - Titolo VI delle NTA del PPTR”.

In effetti, ribadendo quanto già affermato al precedente paragrafo, il Piano paesaggistico, mentre può disciplinare e specificare l'uso delle categorie omogenee di aree vincolate direttamente dalla Legge, non può estenderne la latitudine in via generalizzata, a meno di procedere a specifiche e puntuali individuazioni (per le quali occorrerebbe peraltro stabilire una regolamentazione apposita).

Con riferimento a tale aspetto, quindi, il P.P.T.R. è del tutto subordinato alla Legge e, dunque, giammai potrebbe ignorarne le esclusioni (cosa che, per vero, non fa).

Per tale ragione, qualora ricorra la situazione di cui all'art. 142, comma 2, lett. a), del Codice del Paesaggio, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R., che è disciplina d'uso delle (sole) aree assoggettate al vincolo di cui all'art. 142, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004, vincolo -come si è visto- che non opera (nel senso che la relativa norma impositiva per definizione, “*non si applica*”) nella situazione sopra richiamata.

6. Implicazioni pratiche

A sostenere l'irragionevolezza della lettura normativa operata dal quesito n.7 delle “Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 2331 del 28/12/2017, depone poi la circostanza di carattere strettamente fattuale



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barietta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

secondo cui non tenere conto delle “esclusioni” espressamente previste dal Legislatore (statale) mediante l’art. 142, comma 2, del D. Lgs. 42/2004 determina il generale (o meglio generico) ed indistinto assoggettamento di tutti i territori ricadenti nella fascia dei 300 dal mare alla stessa disciplina di tutela, nonostante tali territori presentino in concreto caratteristiche fortemente eterogenee (!).

Le distinzioni paesaggistiche del territorio previste dalla normativa nazionale in ragione della tipizzazione urbanistica (ad una certa data) vengono dunque neutralizzate dalla disciplina regionale, o meglio dalla sua fuorviante interpretazione, che uniforma ed omogeneizza ogni area ricadente nei 300 metri dal mare, peraltro senza valido motivo o giustificazione a riguardo, determinando così un insensato ed evidente squilibrio nel “trattamento” di situazioni diverse con lo stesso metodo.

Difatti, secondo l’attuale prospettazione regionale (per vero accolta con grande favore dalla Soprintendenza), ad esempio, nuclei urbani o aree completamente urbanizzate sarebbero sottoposte alle medesime disposizioni di tutela valevoli per territori non ancora intaccati da interventi di antropizzazione o aventi caratteristiche naturali e paesaggistiche di particolare eccezionalità (!)

Al contrario, sarebbe del tutto logico, oltre che conforme alla *ratio* di tutela del contesto paesaggistico (non a caso il Legislatore ha previsto le “esclusioni” di cui sopra), consentire il completamento e l’armonizzazione della maglia urbanizzata, mediante l’edificazione dei “buchi” rimasti ancora da utilizzare che, per estensione, caratteristiche, ubicazione, infrastrutturazione, non possono che essere oggetto di un’opera antropica di riammagliamento valevole proprio (ed anzi soprattutto) dal punti di vista paesaggistico.



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Bari



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Barletta-Andria-Trani



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Brindisi



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Foggia



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lecce



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Lucera



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Taranto

A prescindere dunque dalla condivisione o meno delle valutazioni più prettamente giuridiche di tale documento, non si può non convenire sulle evidenti storture applicative del PPTR, che stanno portando a vedere negati i diritti edificatori di privati ed imprese in contesti già completamente antropizzati ed infrastrutturati.

Appare dunque necessario e quanto mai urgente provvedere alla rilettura e rivisitazione delle valutazioni applicative del PPTR relative ai "territori costieri" limitatamente alle aree di cui all'art. 142, comma 2, D. Lgs. 42/2004, nonché alla modifica della Delibera di Giunta Regionale n. 2331 del 28/12/2017, di approvazione del documento di indirizzo "Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015" e segnatamente del quesito n. 7.

RICHIESTA DI AUDIZIONE

REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE V

*Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale*

Alla cortese attenzione di:

Preg.mo Presidente

Dott. Vizzino Mauro

quinta.comm@consiglio.puglia.it
vizzino.mauro@consiglio.puglia.it

**Oggetto: Parco naturale regionale di "Costa Ripagnola"- istanza di audizione presso
la competente Commissione Consiliare Regionale**

Il/I sottoscritto/i in qualità di legale/i rappresentante/i della/e: _____

Giuliana MADALISA - PROPRIETARIA

espone/espongono quanto segue:

La società/Ente/Associazione che legalmente rappresento è titolare di area tipizzata
~~TA1~~ / TA2, distinta in catasto terreni al Fg. 32 Ptc. 319 Sub. ____, attualmente
interessata da uno schema di disegno di legge regionale per l'istituzione di un parco
naturale regionale / area protetta, nei territori a terra e a mare dei comuni di
Polignano e Monopoli.

In virtù di quanto innanzi esposto il/i sottoscritto/i chiede/chiedono audizione presso
la competente Commissione Consiliare al fine di poter meglio comprendere la
necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela
del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'area protetta regionale senza
prevaricare e minare i diritti di privati cittadini, legittimi proprietari delle aree di
interesse.


Distinti saluti.

Luogo e data

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 25-05-2020
REG. 206

Firma

Mauro Vizzino



Cognome GIULIANI
 Nome MARIALISA
 nato il 17 settembre 1980
 (atto n. 697 P. I. S. A)
 a PULIGNANO (BA)
 Cittadinanza italiana
 Residenza POLIGNANO A MARE
 Via VIA UVA NICOLA, 1
 Stato civile _____
 Professione _____

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Mt. 1,67

Statura _____
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari _____

Firma del titolare Marialisa Giuliani
 POLIGNANO A MARE il 1 set 2015

Impronta Dr. Stefano Kuffmann
 indice DR DIRIGENTE IV SETTORE
SERVIZI PER IL PUBBLICO

N. _____ Reg. _____
 Protocollo 370
 L'impiegato _____

Gent.mo,

Le inviamo di seguito la risposta del Presidente Mauro Vizzino ad altre Associazioni e soggetti interessati.

Cordialità.

La Segreteria della V Commissione consiliare

Gent.mi,

in riferimento al disegno di legge in oggetto indicato, all'Ordine del Giorno della seduta di V Commissione consiliare del 3 giugno p.v., si comunica che nell'occasione il provvedimento sarà incardinato e nel corso della discussione che ne seguirà, i commissari indicheranno i soggetti da audire da remoto in un'apposita seduta di audizioni da svolgere a breve. **Sarà mia cura assicurare che tutti i soggetti interessati nonché quelli indicati dai consiglieri regionali saranno auditi** e sarà loro fornito il codice PIN necessario per l'accesso da remoto in video conferenza. Nel frattempo, chiedo di farvi portavoce della presente verso altri Enti, Associazioni o soggetti eventualmente interessati.

Cordialità.

Il Presidente della
V Commissione consiliare
Mauro Vizzino

Da: giuliani.vitantonio@pec.it [mailto:giuliani.vitantonio@pec.it]

Inviato: domenica 24 maggio 2020 20:15

A: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: istanza di audizione

REGIONE PUGLIA
Alla Commissione V
Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
Alla cortese attenzione di:
Preg.mo Presidente
Dott. Vizzino Mauro

Oggetto: Parco regionale di "Costa Ripagnola"- Richiesta di audizione Presso la competente Commissione Consiliare Regionale

Il sottoscritto GIULIANI VITANTONIO è titolare di area tipizzata TA1/TA2, distinta in catasto terreni al Fg. 32 Ptc 143, 176, 370, 371, 374 attualmente interessata da uno schema di disegno di Legge Regionale per l'istituzione di un Parco Naturale Regionale nei territori a terra e a mare nei Comuni di Polignano e Monopoli. In virtù di quanto innanzi esposto, il sottoscritto CHIEDE audizione presso la competente Commissione Consigliare al fine di poter meglio comprendere la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'Area Protetta Regionale senza prevaricare e minare i diritti dei privati cittadini, legittimi proprietari delle aree di interesse. Resto in attesa di un vostro riscontro.

Distinti saluti

Polignano a Mare, 24 maggio 2020
Vitantonio Giuliani

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 25-05-2020
REG. 295

Richiesta di audizione palmieripoli@virgilio.it

RICHIESTA DI AUDIZIONE

REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE V

*Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale*

Alla cortese attenzione di:

Preg.mo Presidente

Dott. Vizzino Mauro

quinta.comm@consiglio.puglia.it
vizzino.mauro@consiglio.puglia.it

**Oggetto: Parco naturale regionale di "Costa Ripagnola"- istanza di audizione presso
la competente Commissione Consiliare Regionale**

Il sottoscritto SARDANO ANTONIO, nato a Putignano (BA), il 25/10/1977 e residente in Polignano a Mare (BA), alla Piazza Papa Giovanni Paolo II, 46 in qualità di legale rappresentante della società S. Tommaso srl, con sede legale in Polignano a Mare (BA) alla C.da Bagiolaro, sn espone quanto segue:

La scrivente Società che legalmente rappresento è titolare di area tipizzata TA1 / TA2, distinta in catasto terreni al Fg. 16 Ptcc. 482,791,793,795,798, attualmente interessata da uno schema di disegno di legge regionale per l'istituzione di un parco naturale regionale / area protetta, nei territori a terra e a mare dei comuni di Polignano e Monopoli.

In virtù di quanto innanzi esposto il sottoscritto chiede audizione presso la competente Commissione Consiliare al fine di poter meglio comprendere la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'area protetta regionale senza prevaricare e minare i diritti di privati cittadini, legittimi proprietari delle aree di interesse.

Distinti saluti.

Polignano a Mare, 25 Maggio 2020

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 25-05-2020
REG. 266

Firma

S. TOMMASO s.r.l.
C.da Bagiolaro, n.c.
70144 POLIGNANO A MARE (BA)
P.IVA: 05624550729

Si prega di prendere visione dell'allegata istanza di audizione.

Distinti saluti,

Antonio Sardano
Amministratore Unico

S. TOMMASO s.r.l.
C.da Bagiolaro, sn
70044 Polignano a Mare (BA) - ITALY

P.IVA/C.F.: 0566455.072.9

R.E.A.: 431767

Cap.Soc.: € 2.400.000,00 (i.v.)

PEC: s.tommaso@pec.it

SDI: M5UXCR1

🌐 <http://www.santommasosrl.net>

- ☎ **Pbx** +39 0804265550
- ☎ **Fax:** +39 0804265573
- ✉ **E-mail:** amministratore@santommaso.net
- 💻 **Skype:** S. Tommaso srl
-] **Direct:** +39 329.3803095

Gent.mo,

Le inviamo di seguito la risposta del Presidente Mauro Vizzino ad altre Associazioni e soggetti interessati.

Cordialità.

La Segreteria della V Commissione consiliare

Gent.mi,

in riferimento al disegno di legge in oggetto indicato, all'Ordine del Giorno della seduta di V Commissione consiliare del 3 giugno p.v., si comunica che nell'occasione il provvedimento sarà incardinato e nel corso della discussione che ne seguirà, i commissari indicheranno i soggetti da audire da remoto in un'apposita seduta di audizioni da svolgere a breve. **Sarà mia cura assicurare che tutti i soggetti interessati nonché quelli indicati dai consiglieri regionali saranno auditi** e sarà loro fornito il codice PIN necessario per l'accesso da remoto in video conferenza. Nel frattempo, chiedo di farvi portavoce della presente verso altri Enti, Associazioni o soggetti eventualmente interessati.

Cordialità.

Il Presidente della
V Commissione consiliare
Mauro Vizzino

Da: giuliani.vitantonio@pec.it [mailto:giuliani.vitantonio@pec.it]

Inviato: domenica 24 maggio 2020 20:15

A: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: istanza di audizione

REGIONE PUGLIA
Alla Commissione V
Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
Alla cortese attenzione di:
Preg.mo Presidente
Dott. Vizzino Mauro

Oggetto: Parco regionale di "Costa Ripagnola"- Richiesta di audizione Presso la competente Commissione Consiliare Regionale

Il sottoscritto GIULIANI VITANTONIO è titolare di area tipizzata TA1/TA2, distinta in catasto terreni al Fg. 32 Ptc 143, 176, 370, 371, 374 attualmente interessata da uno schema di disegno di Legge Regionale per l'istituzione di un Parco Naturale Regionale nei territori a terra e a mare nei Comuni di Polignano e Monopoli. In virtù di quanto innanzi esposto, il sottoscritto CHIEDE audizione presso la competente Commissione Consigliare al fine di poter meglio comprendere la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'Area Protetta Regionale senza prevaricare e minare i diritti dei privati cittadini, legittimi proprietari delle aree di interesse.

Resto in attesa di un vostro riscontro.

Distinti saluti

Polignano a Mare, 24 maggio 2020

Vitantonio Giuliani

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 25-05-2020
REG. 245

Richiesta di audizione palmieripoli@virgilio.it

Consiglio Regionale della Puglia - CRP - Entrata - UOP_12 - Commissione IV - V Prot. n. 202200009498 - 3775041 - Bari - 26/05/2020 - 08:50

RICHIESTA DI AUDIZIONE

REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE V

*Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale*

Alla cortese attenzione di:

Preg.mo Presidente

Dott. Vizzino Mauro

quinta.comm@consiglio.puglia.it
vizzino.mauro@consiglio.puglia.it

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 25-05-2020
REG. 267

**Oggetto: Parco naturale regionale di "Costa Ripagnola"- istanza di audizione presso
la competente Commissione Consiliare Regionale**

Il sottoscritto LAMANNA LORENZO, nato a Polignano a Mare (BA), il 27/07/1959 e residente in Polignano a Mare (BA), alla Via Adua, 36 in qualità di legale rappresentante della società ST Servizi e Turismo srl, con sede legale in Polignano a Mare (BA) alla Via Adua, 36 espone quanto segue:

La scrivente Società che legalmente rappresento è titolare di area tipizzata TA1, distinta in catasto terreni al Fg. 16 Ptcc. 482,791,793,795,798, oltre che parte promessa acquirente di area tipizzata TA2 distinta in catasto terreni al Fg. 32, ptcc. 14,143,370,371,374,381 ed in catasto fabbricati al fg. 32, ptc. 360, sub. 2, ptc. 372, sub. 1, ptc. 373, sub. 1, ptc. 361, sub. 2, attualmente interessate da uno schema di disegno di legge regionale per l'istituzione di un parco naturale regionale / area protetta, nei territori a terra e a mare dei comuni di Polignano e Monopoli.

In virtù di quanto innanzi esposto il sottoscritto chiede audizione presso la competente Commissione Consiliare al fine di poter meglio comprendere la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'area protetta regionale senza prevaricare e minare i diritti di privati cittadini, legittimi proprietari delle aree di interesse.

Distinti saluti.

Polignano a Mare, 25 Maggio 2020

Firma
ST - SERVIZI TURISMO srl
Via Adua, 36
70144 POLIGNANO A MARE (BA)
P. IVA - C.F. 0761110723

Si prega di prendere visione dell'allegata ISTANZA di audizione.

Distinti saluti,

Lorenzo Lamanna
Amministratore unico

ST Servizi e Turismo srl

Via Adua, 36

70044 Polignano a Mare (BA) - ITALY

P.IVA/C.F.: 07999610723

Codice Univoco SDI: M5UXCR1

 **Pbx: +39 0804265550**
 **Fax: +39 0804265573**
 **Direct: +39 3293803097**





Circolo di Polignano a Mare

RICHIESTA DI AUDIZIONE

REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE V

Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale

Alla cortese attenzione di:

Preg.mo Presidente

Dott. Vizzino Mauro

quinta.comm@consiglio.puglia.it

vizzino.mauro@consiglio.puglia.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUDIZIONE PRESSO LA COMPETENTE V COMMISSIONE, Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del Suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale.


SDL - Istituzione del Parco Naturale Regionale "Costa Ripagnola"

Il sottoscritto Giuseppe Giorgio Mastrochirico in qualità di segretario coordinatore del Circolo del Partito Democratico di Polignano a Mare chiede audizione da questa spettabile Commissione in merito al disegno di legge istitutivo del Parco Naturale Regionale sul nostro territorio.

La previsione del parco così elaborata cancella tutti gli strumenti urbanistici di cui la nostra comunità si era dotata in un lungo lavoro che ha coinvolto più amministrazioni negli anni. Lavoro che con grande attenzione aveva tutelato il territorio e l'ambiente naturale inserendo oculati e limitati interventi per permettere uno equilibrato sviluppo economico delle attività turistiche alberghiere.

La pesante ricaduta negativa sulle aspettative dell'intera collettività coinvolgono i partiti politici in quanto rappresentanti del territorio.

Polignano a Mare, 28 maggio 2020

Firma


CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 19-05-2020
REG. 255

Commissione Quinta

Da: Giuseppe G. Mastrochirico <mastrochirico@gmail.com>
Inviato: giovedì 28 maggio 2020 18:44
A: Commissione Quinta; Vizzino Mauro
Oggetto: RICHIESTA DI AUDIZIONE
Allegati: Richiesta audizione parco Partito Democratico.pdf

in merito a:

OGGETTO: ISTANZA DI AUDIZIONE PRESSO LA COMPETENTE V COMMISSIONE.

istanza allegata

Partito Democratico, circolo di Polignano a mare

--

Dott. Giuseppe G. Mastrochirico
cell. 3381952158



RICHIESTA DI AUDIZIONE

REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE V

*Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale*

Alla cortese attenzione di:

Preg.mo Presidente

Dott. Vizzino Mauro

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 29-05-2020
REG. 261

**Oggetto: Parco naturale regionale di "Costa Ripagnola"-istanza di audizione presso
la competente Commissione Consiliare Regionale**

Il/I sottoscritto/i ~~in qualità di legale/i rappresentante/i della/e:~~ TORRES Vito
QUOFFO (PROPRISTARIO)

espone/~~espongono~~ quanto segue:

La società/Ente/Associazione che legalmente rappresenta è titolare di area tipizzata TA1 / ~~TA2~~ distinta in catasto terreni al Fg. 16 Ptc. ⁸²92 Sub. 93, attualmente interessata da uno schema di disegno di legge regionale per l'istituzione di un parco naturale regionale / area protetta, nei territori a terra e a mare dei comuni di Polignano e Monopoli.

In virtù di quanto innanzi esposto il/i sottoscritto/i chiede/chiedono audizione presso la competente Commissione Consiliare al fine di poter meglio comprendere la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'area protetta regionale senza prevaricare e minare i diritti di privati cittadini, legittimi proprietari delle aree di interesse.

Distinti saluti.

Luogo e data.

POLIGNANO 28/06/2020

Firma

Vito Quoffo Torres

Commissione Quinta

Da: Juanvito Tòres <torresgianvito@gmail.com>
Inviato: venerdì 29 maggio 2020 15:05
A: Commissione Quinta; Vizzino Mauro
Oggetto: Audizione Vito Onofrio Torres
Allegati: monte scansione.pdf



Mail priva di virus. www.avast.com



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Viale delle Rimembranze n° 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 – fax. 080/4252385

PEC: comune.polignano@anutel.it e-MAIL: www.comune.polignanoamare.ba.it

Prot. n. 15019/2020

RICHIESTA DI AUDIZIONE

alla REGIONE PUGLIA

COMMISSIONE V

Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali,

Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica,

Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale

Alla cortese attenzione di:

Preg.mo Presidente

Dott. Vizzino Mauro

quinta.comm@consiglio.puglia.it

vizzino.mauro@consiglio.puglia.it

CONSIGLIO REGIONALE

V COMMISSIONE CONSILIARE

RIC. 03-06-2020

REG. 262

Oggetto: Parco naturale regionale di “Costa Ripagnola”- istanza di audizione presso la competente Commissione Consiliare Regionale.

Il sottoscritto Vitto Domenico, CF VTTDNC69M22G787J, nato a Polignano a Mare il 22/08/1969 e domiciliato per la carica a Polignano a Mare, Viale delle Rimembranze n. 21, CAP 70044, nella sua qualità di Sindaco e Legale rappresentante dell’Ente Pubblico Comune di Polignano a Mare, CF: 80022290722, P.Iva: 02526210725, espone quanto segue.

Il Comune di Polignano a Mare è interessato dallo schema di disegno di legge “Istituzione del Parco naturale regionale Costa Ripagnola”.

Questa Amministrazione ha più volte evidenziato all’Ente Regionale come la perimetrazione approvata dalla Giunta Regionale Pugliese il 25.02.2020 disattenda totalmente i contributi tecnico-scientifici forniti dall’Ente Locale, introducendo regimi di tutela immotivatamente restrittivi su aree antropizzate e, per converso, prevedendo vincoli molto più miti su aree che invece meritano elevati livelli di protezione.

In virtù di quanto sopra esposto, la scrivente autorità sindacale chiede audizione presso la competente Commissione Consiliare di codesto ente regionale. Tanto al fine di meglio rappresentare la necessità

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Viale Rimembranza, 21 – 70044 POLIGNANO A MARE (BA)

Tel.: 080.4252383 – Fax: 080.4252385



COMUNE DI POLIGNANO A MARE

70044 CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Viale delle Rimembranze n° 21 – 70044 Polignano a Mare (BA) - tel. 080/4252342 – fax. 080/4252385

PEC: comune.polignano@anutel.it e-MAIL: www.comune.polignanoamare.ba.it

di intervenire normativamente in merito, apprestando più idonea forma di disciplina e cura del territorio in parola.

L'Amministrazione Comunale, difatti, non manifesta aprioristica contrarietà all'istituzione di area protetta regionale, purché la medesima sia concretamente realizzata con modalità che rappresentino, allo stesso tempo, forma di salvaguardia per ambiente e paesaggio nonché contestuale volano per turismo ed economia locali, senza pertanto ripercuotersi negativamente sulla comunità e sul relativo tessuto economico, anche alla luce dell'immediata capacità precettiva delle cc.dd. norme di salvaguardia.

Distinti saluti.

Polignano a Mare 28/05/2020

F.to Digitalmente
Il Sindaco
Domenico Vitto

Commissione Quinta

Da: Vizzino Mauro
Inviato: lunedì 25 maggio 2020 12:45
A: paolopalmieripoli@virgilio.it; Commissione Quinta
Oggetto: RE: richiesta di audizione

Gent.ma,
in riferimento al disegno di legge di che trattasi, all'Ordine del Giorno della seduta di V Commissione consiliare del 3 giugno p.v., si comunica che nell'occasione il provvedimento sarà incardinato e nel corso della discussione che ne seguirà, i commissari indicheranno i soggetti da audire da remoto in un'apposita seduta di audizioni da svolgere a breve. **Sarà mia cura assicurare che tutti i soggetti interessati nonché quelli indicati dai consiglieri regionali saranno auditi** e sarà loro fornito il codice PIN necessario per l'accesso da remoto in video conferenza. Nel frattempo, chiedo di farvi portavoce della presente verso altri Enti, Associazioni o soggetti eventualmente interessati.

Cordialità.

Il Presidente della
V Commissione consiliare
Mauro Vizzino

Da: paolopalmieripoli@virgilio.it [paolopalmieripoli@virgilio.it]
Inviato: lunedì 25 maggio 2020 12.41
A: Commissione Quinta; Vizzino Mauro
Oggetto: richiesta di audizione

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 03-06-2020
REG. 266

Commissione Quinta

Da: Cazzorla Manufatti <marino.cazzorla@alice.it>
Inviato: martedì 9 giugno 2020 15:36
A: a.pisicchio@regione.puglia.it; Commissione Quinta; Vizzino Mauro
Oggetto: D.D.L. 25/2/20 n.13 istituzione parco naturale regionale Costa Ripagnola: richiesta di rettifica della perimetrazione provvisoria e/o della normativa.
Allegati: richiesta di rettifica con 4 foto allegate.pdf

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 08-06-2020
REG. 248

Germani CAZZORLA

presso: Cazzorla Addolorata
Corso Umberto n. 41/E
70043 MONOPOLI (Bari)
e.mail: marino.cazzorla@alice.it

Spett. REGIONE PUGLIA:

Preg.mo Sig. ASSESSORE alla PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE-URBANISTICA , Assetto del
Territorio, Paesaggio, ecc.
Via G.Gentile 52
70126 BARI
e.mail a.pisicchio@regione.puglia.it

COMMISSIONE V REGIONALE
- Tutela Territorio, Urbanistica, ecc. -
BARI

Preg.mo Sig, Presidente Dr. VIZZINO Mauro
e.mail quinta.comma@consiglio.puglia.it
vizzino.mauro@consiglio.puglia.it

Monopoli/Polignano a Mare, 09/06/2020

Oggetto: richiesta rettifica della perimetrazione provvisoria e/o normativa in riferimento al D.D.L. 25/02/2020 n. 13 "istituzione parco naturale regionale Costa Ripagnola" nei Comuni di Polignano a Mare e Monopoli.

A seguito di quanto appreso dal comunicato stampa dell'Egr. Sig. Assessore Alfonso Pisicchio del 04/06/20 "Ci sono anche pervenute ulteriori richieste di integrazione e di modifica della perimetrazione, alcune ricevibili e per le quali gli uffici stanno predisponendo gli opportuni emendamenti", noi sottoscritti Germani CAZZORLA:

Cazzorla Addolorata, Maria, Francesco Paolo, Marino, e Pacelli Vito Antonio, rispettivamente residenti in Monopoli, Castellana Grotte, Conversano, Polignano a Mare, Monopoli,

in qualità di Familiari comproprietari dell'area sita nel Comune di Polignano a mare - in catasto al foglio di mappa n. 32 particelle n. 247/365 - a sud dell'abitato in località "Passione", a valle della S.S. 16 ma a distanza di oltre i 300 metri dalla linea di costa e pertanto esclusa dal vincolo "Territori Costieri" di cui agli artt. nn. 41/45 N.T.A. del P.P.T.R. Puglia, con la presente esponiamo quanto segue:

- la suddetta area è caratterizzata dalla presenza di immobili/fabbricati e circostante suolo connesso per attività produttive, attualmente dismesse, create dal proprio defunto Genitore Cazzorla Donato e legittimate dalla licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Polignano a Mare n. 47 del 29/04/1964 !, che purtroppo versano in stato di degrado a causa delle lungaggini burocratiche urbanistiche territoriali;

- difatti, già addirittura il precedente P.R.G. del 1979 ne disponeva la variazione della destinazione urbanistica d'uso in "zona per attività turistico-alberghiere", ma non veniva mai approvato il piano di lottizzazione presentato dagli interessati;

- che a seguito dell'adozione nel 1997 dell'attuale P.R.G. - poi approvato definitivamente nel 2005- presentavamo Osservazioni nn. 71 e 70, quest'ultima puntuale proprio al fine di evitare che perdurasse la mancata applicazione urbanistica di fatto, ma purtroppo non fu accolta;

- che il vigente P.R.G. dispone la destinazione urbanistica, originariamente nel "nucleo per attività turistico-alberghiere TA/2" Maglia n. 15 e, a seguito della successiva ripermetrazione giusto art. 12 comma 3 L.R. n. 20/01 e ss.mm.ii., nell'autonomo Comparto n. 15/3, come peraltro da planimetria agli atti "individuazione nella TAV di Perimetrazione delle aree tipizzate della zona D - Maglia 15" - all'interno della "Scheda tecnica relativa alla situazione urbanistica e vincolistica delle aree tipizzate dal PRG vigente inserite nella perimetrazione del parco regionale" ad opera dell'Area Tecnica del Comune di Polignano a Mare, ancorchè identificato con la sigla "D3";

- che al fine di procedere finalmente ed effettivamente alla riqualificazione degli immobili in stato di degrado - visibili dalla collettività essendo posti direttamente sulla complanare Est della S.S. 16 sciupando la vista da e verso l'abitato di Polignano a Mare (vedere allegati 1/A-1/B e 2), rinomata località turistica, da cui peraltro dista poche centinaia di metri - vogliamo utilizzare le possibilità offerte dalla legislazione regionale sul cosiddetto "Piano Casa" L.R. n. 14/09 e ss.mm.ii. ;

- all'uopo, per i gli immobili esistenti abbiamo già presentato in data 18/10/19 richiesta di Permesso di Costruire al Comune, ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 14/09. Come noto, il comma 5-ter è stato recentemente oggetto di sentenza della Corte C.le e si è in attesa dell'auspicato intervento legislativo nazionale risolutivo; ma, in ogni caso, comunque vige il comma 5-bis applicabile all'uopo essendo gran parte degli immobili ubicati entro la fascia di rispetto di 40 metri dalla Strada Statale n. 16 e quindi da riposizionare, mentre per i restanti posti già oltre tale distanza si potrebbe procedere con il loro ampliamento ai sensi dell'art. 3;

- che il 28/10/19 è stata presentata al Comune istanza di piano esecutivo del Comparto n. 15/3 al fine della riqualificazione complessiva di tutta l'area interessata:

- che successivamente, in data 03/03/20 - con l'epidemia di "coronavirus" già in corso !? - veniva pubblicato sul B.U.R.P. il D.D.L. 25/02/20 n. 13 "istituzione del parco naturale regionale Costa Ripagnola" che addirittura fa rientrare la nostra area nella zona " 1 di rilevante valore naturalistico ..." della zonizzazione provvisoria risultando così fatale per il ns. intervento di riqualificazione, invece di tipizzarla zona " 3 antropizzata" o in subordine zona " 2 ... connotata dalla presenza di nuclei abitati e/o produttivi";

- tale inesattezza riteniamo sia stata conseguenza dell'errore originario di averla definita "superficie naturale" ?! in sede di cartografia ricognitiva, agli atti, "uso del suolo 2011 perimetrazione provvisoria - parte centrale" di cui al documento "linee guida - documento di indirizzo" (vedere allegato n. 3) e pertanto non rappresenta il reale stato di fatto dei luoghi, fattore rilevante e determinante per qualsivoglia intervento normativo specie se vincolistico.

Così come peraltro riconosciuto dalla stessa Codesta Amministrazione regionale, che nella Delibera di Giunta 1/10/13 n. 1810 Circolare n. 1 del 2013 "Linee interpretative per la prima applicazione del nuovo P.P.T. della Puglia adottato il 2/8/13", inequivocabilmente al punto 1: "Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una erronea individuazione di un bene paesaggistico nella rappresentazione cartografica, se vi è contrasto tra la cartografia e l'individuazione del bene risultante dalla concreta applicazione della norma in cui esso è descritto e/o definito, deve

intendersi prevalente senz'altro la norma.

...D'altro canto la giurisprudenza si è espressa da tempo sulla materia affermando che la presenza del bene tutelato ex-lege è determinata dalla presenza di fatto dello stesso, indipendentemente dalla cartografia ufficiale.

... E' evidente pertanto che in virtù del principio innanzi detto di prevalenza della definizione normativa, se di fatto manca il bene per come definito dalla legge e dal Piano non si applicano neppure le norme di tutela.

Trattandosi di principio generale quanto detto si applica anche ai c.d. ulteriori contesti...

Pertanto, al fine di evitare contenzioso, e in applicazione dei principi di correttezza, efficacia, efficienza, ragionevolezza, proporzionalità, buona amministrazione della P.A.

CHIEDIAMO

all'Egr. Sig. Assessore alla Pianificazione Territoriale – Urbanistica ecc. ed alla Commissione V regionale, in indirizzo, di voler provvedere alla rettifica degli atti posti in essere, provvedendo a stralciare tutta la ns. area complessiva escludendola completamente dal perimetro del previsto parco in virtù della sua posizione diretta sulla viabilità principale, alla stregua di quanto fatto per le vicine stazioni di servizio carburanti a Polignano Sud e Monopoli Nord;

o, in via gradata, la variazione in zona "3" o "2" ma con l'eccezione normativa puntuale specifica per la n. area della possibilità di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico del più 35% invece del previsto +15% in considerazione della particolarità del sito in questione e dell'interesse pubblico sotteso alla sua effettiva riqualificazione, eliminando così un potenziale "detrattore visivo" che altrimenti vi rimarrebbe, e peraltro non si concilierebbe col previsto parco ove ve ne restasse ricompreso.

Confidando nella V. cortese attenzione, restiamo in attesa delle rettifiche richieste.

Per il presente procedimento ci dichiariamo domiciliati, anche per ogni comunicazione, presso la maggiore di noi Familiari, Sig.ra Cazzorla Addolorata Corso Umberto n. 41/E 70043 Monopoli (Bari), e.mail presso Cazzorla Marino: marino.cazzorla@alice.it.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Allegati: n. 4 c.s.

Monopoli/Polignano a Mare 09/06/20

IL TECNICO


I PROPRIETARI

Addolorata Cazzorla
Carlo Marino
Carlo Cazzorla
Carlo Cazzorla
Carlo Cazzorla




Data dell'immagine: giu 2019 © 2020 Google

ALLEGATO 1/A




Data dell'immagine: giu 2019 © 2020 Google

Google Maps




Immagini ©2020 Maxar Technologies, Dati cartografici ©2020

Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della SS 16



Uso del suolo 2011 perimetrazione provvisoria - Parte nord



Uso del suolo 2011 perimetrazione provvisoria - Parte centrale

Commissione Quinta

Da: Cazzorla Manufatti <marino.cazzorla@alice.it>
Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 09:11
A: Commissione Quinta
Oggetto: R:Riferimento Vs. convocazione audizione del 10 giugno 2020 - V Commissione

Da: Commissione Quinta <quinta.comm@consiglio.puglia.it>

Inviato: giovedì 4 giugno 2020 16:45

A: 'comune.polignano@anutel.it' <comune.polignano@anutel.it>; 'mastrochirico@gmail.com' <mastrochirico@gmail.com>; 'comitatonomartucci@gmail.com' <comitatonomartucci@gmail.com>; 'ipastoridellacosta@gmail.com' <ipastoridellacosta@gmail.com>; 'paoloemilio.giuliani@libero.it' <paoloemilio.giuliani@libero.it>; 'paoloemiliogiuliani@gmail.com' <paoloemiliogiuliani@gmail.com>; 'collegio.lecce@geopec.com' <collegio.lecce@geopec.com>; 'marino.cazzorla@alice.it' <marino.cazzorla@alice.it>; 'cazzorlamanufattisrl@gmail.com' <cazzorlamanufattisrl@gmail.com>; 'paolopalmieripoli@virgilio.it' <paolopalmieripoli@virgilio.it>; 'palmieripoli@virgilio.it' <palmieripoli@virgilio.it>; 'torresgianvito@gmail.com' <torresgianvito@gmail.com>; 's.tommaso@pec.it' <s.tommaso@pec.it>; 'lamanna.lor@gmail.com' <lamanna.lor@gmail.com>

Oggetto: Convocazione audizione del 10 giugno 2020 - V Commissione

Priorità: Alta

Si trasmette in allegato la nota di convocazione all'audizione di V Commissione consiliare che si svolgerà mercoledì 10 giugno p.v. alle ore 10,30.

Cordialità.

Per la dirigente Tiziana Di Cosmo

Il funzionario PO V Commissione Salvatore Saracino

In merito alla prevista audizione di cui all'oggetto per oggi 10/06/20 alle ore 10,30 riguardo al D.D.L. 25/02/20 n.13 "istituzione Parco naturale regionale Costa Ripagnola", con la presente Vi comunichiamo che non vi parteciperemo, avendo inviatoVi ieri 09/06/20 ns. "richiesta di rettifica della perimetrazione provvisoria e/o normativa" relativamente alla nostra area, e alla quale rinviando, che ci pare abbastanza esauriente per cui riteniamo di poter rinunciare alla predetta audizione.

Grati per la cortese attenzione rivoltaci, e che Vorrete riservare alla nostra istanza di rettifica inviataVi, Vi auguriamo buon lavoro.

Cordiali saluti.

10/06/2020

Germani CAZZORLA:

Cazzorla Addolorata, Maria, Francesco Paolo, Marino, Pacelli Vito

Antonio.

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 10-06-2020
REG. 283

Commissione 4a-5a PEC

Da: Commissione 4a-5a PEC <commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it>
Inviato: lunedì 8 giugno 2020 08:57
A: 'bracco.giuseppe@consiglio.puglia.it'
Oggetto: l: Parco naturale regionale di "Costa Ripagnola" - istanza di audizione presso la competente Commissione Consiliare Regionale
Allegati: ALLEGATO 2.pdf; ALLEGATO ALL'ISTANZA_Documentazione fotografica dello stato di fatto.pdf; RICHIESTA DI AUDIZIONE.pdf

Da: Lorena Rinaldi [<mailto:lorenarinaldi@pec-legal.it>]
Inviato: venerdì 5 giugno 2020 21:37
A: quinta.comm@consiglio.puglia.it; vizzino.mauro@consiglio.puglia.it; commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it
Oggetto: Parco naturale regionale di "Costa Ripagnola" - istanza di audizione presso la competente Commissione Consiliare Regionale

Preg.mo Presidente Dott. Vizzino Mauro,

Le scriviamo la presente per quanto riguarda il Parco naturale regionale di "Costa Ripagnola".

Alleghiamo una richiesta di audizione presso la competente Commissione Consiliare Regionale.

Restiamo in attesa di un suo cortese riscontro.

Distinti Saluti.

Lorena Rinaldi

Pierre Cailleau

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 08-06-2020
REG. 288

RICHIESTA DI AUDIZIONE alla REGIONE PUGLIA
COMMISSIONE V
Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale

Alla cortese attenzione di: Preg.mo Presidente Dott.
Vizzino Mauro
quinta.comm@consiglio.puglia.it
vizzino.mauro@consiglio.puglia.it
commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: Parco naturale regionale di “Costa Ripagnola” - istanza di audizione presso la competente Commissione Consiliare Regionale.

I sottoscritti Lorena Rinaldi CF RNLLRN82M50C741V e Pierre Cailleau, CF CLLPRL85P08Z110X, nati rispettivamente a Cisternino il 10.08.1982 e a Belfort il 08.09.1985, in qualità di genitori di Clotilde Cailleau Rinaldi CF CLLCTL17B55A662U, nata a Bari il 15.02.2017, proprietaria dell’immobile sito in Polignano a Mare alla via San Vito n.49, censito in catasto al foglio 16 particella 391, autorizzato con Licenza di Costruzione n. 14 del 01/03/1957, Licenza edilizia n. 26 del 15/06/1960, Concessione edilizia n. 8 del 2.02.1999 e successive varianti, espongono quanto segue.

L’immobile di proprietà ricade nell’area interessata dal disegno di legge 25 febbraio 2020 n.13 “Istituzione del Parco naturale regionale Costa Ripagnola”, ed in particolare nella zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale.

In tale zona in base a quanto previsto dall’art.9 – Regime autorizzativo del predetto disegno di legge, sono consentiti: “[...] e) sull’intero territorio del Parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3, comma 1, lett. a),b) e c) del DPR n. 380/2001 e smi;[...]”.

Rilevato che:

- l’immobile in argomento, non risulta avere peculiari caratteristiche storico-architettoniche (giusta documentazione fotografica allegata alla presente);
- l’intero fabbricato (con particolare riguardo ai solai interni di limitato spessore e di vecchia costruzione), oltre a non assolvere pienamente alle sollecitazioni statiche delle attuali normative vigenti, non è certamente idoneo ad assorbire le sollecitazioni sismiche. Infatti, edificato a ridosso degli anni ’60, è costituito da una struttura portante in muratura in tufo con solai in laterocemento, e, allo stato attuale, presenta le seguenti criticità:

- i solai e parte delle murature presentano lesioni e fratturazioni dovuti all'usura del tempo;
- tutte le murature interne e i solai dei piani ammezzati (attualmente allo stato rustico, così come si evince dalle fotografie), presentano evidenti lesioni, corrosione delle armature dovuta agli effetti ambientali nel tempo e alla mancanza delle opere di finitura, tanto che in varie parti si è verificata l'espulsione del copriferro e il fenomeno corrosivo ha interessato direttamente le armature presenti.

Gli scriventi chiedono audizione presso la competente Commissione Consiliare di codesto ente regionale. Tanto al fine di meglio rappresentare la necessità di inserire tale immobile nella zona 2, o consentire, sugli immobili esistenti e ricadenti nella zona 1, non aventi particolare valore storico ed identitario, come nel caso di specie, gli interventi previsti dall'art. 3 comma 1 lett. d) e lett. e) del DPR 380/2001 e smi.

A sostegno di tale richiesta l'ammissibilità nei territori costieri, ai sensi dell'art. 45 delle NTA del PPTR, di eseguire, previa valutazione paesaggistica, se finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica, i sottoelencati interventi:

"[...] b1) trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, fatta eccezione per le attrezzature balneari e consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi:

- *siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili;*
- *comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi;*
- *non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare nonché percorribilità longitudinale della costa;*
- *garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;*
- *promuovano attività che consentono la produzione di forme e valori paesaggistici di contesto (agricoltura, allevamento, ecc.) e fruizione pubblica (accessibilità ecc.) del bene paesaggio; [...]"*

Gli scriventi sono interessati alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione dell'immobile che sia finalizzato ad un adeguamento strutturale, funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ambientale dello stesso, nonché a migliorarne l'inserimento all'interno del paesaggio rendendolo coerente con il contesto storico-architettonico e ambientale in cui insiste.

In caso di favorevole riscontro alla presente istanza di audizione gli scriventi delegano a rappresentare quanto sopra esposto presso la Commissione competente l'arch. Valter Camagna, in qualità di professionista incaricato, iscritto all' Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n. 3999, C.F. CMGVTR67B28C722X, con studio in Torino, via Valprato 68, di cui si allegano i seguenti recapiti:

Tel. 011 2489489

Mail camagna@uda.it

valtercamagna@gmail.com


Pec uda.v.camagna@architettitorinopec.it

Distinti saluti.

Pierre Cailleau



modulisti




Legenda

-  Reticolo PNR Costa Ripagnola_24febbraio2020
-  Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020
-  Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020
-  Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020
-  Parte marina PNR Costa Ripagnola
-  Buffer_150m_Reticolo PNR Costa Ripagnola_24febbraio2020

0 0,01250,025 0,05 Miles





Immobile residenziale situato nel Comune di Polignano a Mare in Via San Vito n.49 - Foglio 16; particella 391.

FOTO 01




FOTO 02




FOTO 03



FOTO 04




FOTO



FOTO




FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO



FOTO




FOTO




FOTO




FOTO



FOTO



FOTO




FOTO





FOTO













Presidente Consiglio Regionale della Puglia

Da: Per conto di: pegiuliani@pec.giuffre.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: lunedì 9 marzo 2020 11:42
A: Presidente Consiglio Regionale della Puglia
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: OSSERVAZIONI "GRUPPO PORTALGA"
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (6,43 MB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/03/2020 alle ore 11:41:54 (+0100) il messaggio
"OSSERVAZIONI "GRUPPO PORTALGA "" è stato inviato da "pegiuliani@pec.giuffre.it"
indirizzato a:
presidente@consiglio.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200309114154.28452.410.2.63@pec.aruba.it

Luigi
Segretario
Generale
9 MAR. 2020

Presidente Consiglio Regionale della Puglia

Da: Paolo Emilio Giuliani <pegiuliani@pec.giuffre.it>
Inviato: lunedì 9 marzo 2020 11:42
A: presidente@consiglio.puglia.it
Oggetto: OSSERVAZIONI "GRUPPO PORTALGA"
Allegati: fotofinale.jpg; foto10ultima.jpg; istanza Benedetti ed altri.pdf; lettera Tanese F..pdf; lettera Giuliani Marco.pdf; lettera Avv. Giuliani al Presidente via PEC 01-02-2020.docx; tav. 1.pdf; tav. 2.pdf; stralcio Parco costiero.pdf

Caro Presidente,

Ti accludo copia delle osservazioni del "Gruppo Portalga" sul Disegno di Legge "Parco Costa Ripagnola", già fatte pervenire ai membri della V Commissione, alle autorità di Governo ed ai competenti Uffici della Regione Puglia. Sono certo che, quando sarà il momento opportuno (dopo che avremo superato la sciagura del coronavirus), non mancherai di esaminare con la Tua consueta sensibilità le predette osservazioni, provenienti da ben 60 piccoli proprietari di una zona assolutamente urbana, inappropriatamente collocata all'interno del perimetro del Parco Costiero. Trattasi di zona cui è assegnata una cubatura complessiva di metri cubi 40000,00, di cui 18000,00 ai 60 proprietari privati (300 metri cubi ciascuno, cioè una casa di 100 metri quadrati) e **22000,00** alla edilizia sovvenzionata e convenzionata. Nella zona è stata già costruita la nuova Chiesa - Parrocchia di Sant'Antonio.

Grazie per l'attenzione e cordiali saluti
Paolo Emilio Giuliani

Ill.mi Sig.ri,

comunico qui di seguito osservazioni allo schema di disegno di Legge "Parco naturale regionale Costa Ripagnola", formulate dal "gruppo Portalga", di Benedetti ed altri, con richiesta di rettifica, in AUTOTUTELA, della deliberazione di Giunta Regionale adottata il 25/02/2020. Tali osservazioni costituiscono la sintesi delle diverse istanze a suo tempo già trasmesse dai vari proprietari della zona, delle quali accludo copia.

Distinti ossequi

Avv. Paolo Emilio Giuliani

OSSERVAZIONI DEL "GRUPPO PORTALGA" (BENEDETTI VITANTONIO ED ALTRI), con richiesta di variazioni al "Parco Regionale Costa Ripagnola", IN AUTOTUTELA.

A) Innanzitutto preme precisare che siamo **favorevoli**, senza riserva alcuna, alla creazione del Parco Costiero.

E' un ineludibile dovere civico la protezione del mare e della costa polignanese, martoriata da anni di abusi consumati nella disattenzione, e forse anche con la connivenza di chi era invece deputato ad impedirli, che sono stati veri e propri *sfregi* alla stupenda città di Polignano ed ai suoi cittadini, ancora più - sia consentito dire - a quelli costretti a lavorare lontano, i quali, ad ogni ritorno a Polignano per le vacanze estive, trovano nuove "*indecenze*", sempre formalmente "*giustificate*" con i cavilli e pretesti i più vari.

B) **Non può quindi non condividersi la istituzione del Parco**, a protezione del territorio polignanese - patrimonio dell'intera Regione Puglia e del PAESE - dagli inesaurevoli appetiti degli ingordi *predatori*.

C) **Ben venga dunque il Parco Costiero**, che tutelerà e valorizzerà questo stupendo angolo di mondo.

D) TUTTO QUANTO SOPRA NON TOGLIE PERO' CHE SIA LECITO APPORTARE ALLA PERIMETRAZIONE, IN CORSO DI DEFINITIVA APPROVAZIONE, QUALCHE CORRETTIVO, NEL CASO IN CUI CIO' RISULTASSE RAGIONEVOLE, NON DANNOSO PER IL PARCO E, MAGARI, ANCHE UTILE PER LA COLLETTIVITÀ.

PERTANTO, CONFIDANDO CHE CONDIVIDiate TALE CONCETTO IN LINEA DI PRINCIPIO, VALE SEGNALARE QUANTO SEGUE:

a) Vi è, nella fascia Sud-Est di Polignano, nel Centro Abitato, una zona circondata da fabbricati e strade di Piano Regolatore;

a.1) essa *giace* tra: Via Federico Fellini, Via G. Gimma, prolungamento di Via P. Galluzzi, prolungamento di Via Rita Levi Montalcini. Ed è adiacente alla già completamente edificata maglia 17, dalla quale è divisa da Via G. Gimma;

a.2) inoltre, la zona in questione racchiude al proprio interno la già edificata Parrocchia di Sant'Antonio, lì ubicata proprio per promuovere lo sviluppo della intera zona Sud-Est di Polignano e sottrarla al rischio che essa diventi una squallida periferia urbana, come se ne vedono purtroppo tante: veri e propri ghetti!

a.3) la cubatura assegnata dal PRG del 2005 al comprensorio (Maglia 19 - Zona C/2) ascende a circa 40000 mc, divisi in modo esemplare: 22000,00 alla edilizia convenzionata e sovvenzionata; 18000,00 all'edilizia privata, quest'ultima suddivisa tra circa 50 piccoli proprietari, con una cubatura media individuale di poco meno di **400 mc a testa**.

In buona sostanza, forse per la prima volta nella tormentata "storia" della edilizia a Polignano si realizza una edificazione scevra da interessi speculativi, nella quale i vari proprietari sono animati dal solo intento di costruirsi la propria casa.

a.3.1) Inoltre, nel contesto della zona *edificanda*, è stata già costruita, come già detto, la Chiesa e la Parrocchia di Sant'Antonio, attualmente in fase di completamento.

b) Nel comprensorio che ne occupa, Zona C/2 sin dal 2005, POTRÀ REALIZZARSI VERAMENTE LA SEMPRE ED IN PIÙ LUOGHI AUSPICATA, MA RARAMENTE REALIZZATA, INTEGRAZIONE TRA CASE POPOLARI, CASE DI COOPERATIVA, CASE PRIVATE;

b.1) **soprattutto:** la "Maglia" di cui trattasi non pregiudica in alcun modo il Parco Costiero né l'area di nidificazione del gabbiano corso; ed escluderla dal Parco non apporterebbe alcun pregiudizio alla stessa (la zona speciale di conservazione Scoglio dell'Eremita è distante tra i 400 e i 500 metri);

b.2) la linea di perimetrazione del Parco Costiero, in quella fascia Sud-Est di Polignano a Mare, *meriterebbe* quindi, a nostro parere, di essere riesaminata, sia in considerazione della *interferenza* con la sopra descritta zona sia perché presenta, allo stato, "*denti*" e *rientranze* di cui è difficile percepire la motivazione.

b.2.1) Invero, la linea di perimetrazione del Parco, provenendo da Via Parco Del Lauro prosegue in linea retta su Via Luigi Pirandello, sin dove questa si esaurisce per assumere la denominazione di Via Federico Fellini (la strada che conduce a Portalga); e, sin qui, *nulla questio*. Ma proprio in questo punto, dove comincia Via Federico Fellini, anziché proseguire diritto, lasciando alla propria sinistra la zona Parco - profonda oltre 300 metri sino alla costa, la linea di perimetrazione del Parco devia ad angolo retto verso la ex S.S. 16 e si addentra nell'abitato di Polignano, creando in esso abitato una sorta di *enclave* e sottraendo alla edificazione una zona (quella già indicata sub. lett. a ed a.1) che non aggiunge nulla alla economia e validità del Parco e che, da essere edificabile già dal 2005, diventa completamente inedificabile, senza alcuna apparente motivazione; e viene a trovarsi nel bel mezzo di un comparto già completamente edificato in virtù del PRG del 2005. Al riguardo è appena il caso di aggiungere che, presso il Comune di Polignano a Mare è stato già presentato - il 02/12/2019 - un piano integrativo di quello già *prodotto* nel 2008, con le correzioni rese necessarie dalle normative nel frattempo approvate ed entrate in vigore. Sembra più naturale, ai componenti del Gruppo Portalga, che la linea delimitativa del Parco, giunta al termine di Via Pirandello e all'inizio di via Federico Fellini, prosegua diritto sino all'intersezione con il prolungamento di Via Rita Levi Montalcini, lasciando così alla sia sinistra l'ampissima zona, profonda 3-400 metri sino alla linea di costa, che resterebbe inserita nel Parco e restituendo invece alla Comunità Polignanese la zona edificabile, giacente alla destra di Via F. Fellini, già circondata da abitazioni e ricomprendente al proprio interno la Chiesa del quartiere (Chiesa e Parrocchia di Sant'Antonio).

b.3) una tale "correzione" del tracciato non apporterebbe pregiudizio alcuno al Parco e restituirebbe alla città una Zona C/2 di Espansione che, se realizzata, **costituirà un bell'esempio di integrazione ed equilibrio tra pubblico e privato**, una "*sana*" integrazione tra edilizia sovvenzionata convenzionata e privata.

Al contrario, se la perimetrazione restasse in quella zona tale quale è attualmente prevista, si arrecherebbe un danno alla collettività polignanese, che si troverebbe privata di una cubatura già prevista dal PRG in una zona di completamento; a dispetto della enorme tensione abitativa che grava sulla città di Polignano.

Tra l'altro, la zona come sopra delimitata, classificata nel disegno di Legge del Parco come **zona 1**, troverebbe comunque più appropriata collocazione in zona 3, in ottemperanza ai criteri

precisati all'art. 3 del predetto D.D.L.: "Le aree ricomprese nella zona 3 sono tutte quelle aree che sono parte di centri edificati o di frazione di centri edificati".

Riassumendo: la proposta è che la zona delimitata da Via Federico Fellini, Via Giuseppe Gimma, prolungamento Via Rita Levi Montalcini, prolungamento Via Pierluigi Galluzzi venga stralciata dal Parco, e quindi restituita al perimetro "urbano" di cui fa parte, trovandosi nel mezzo delle "Maglie 17, 16 e 18", già ultimate al rustico (la 17 già terminata e abitata da tempo); e quindi eliminare anche l'andamento spezzato della linea perimetrale del Parco, che appare privo di utilità.


Si chiede pertanto che la Regione Puglia corregga la perimetrazione del Parco, modificandola in modo da escludere dall'area del Parco la zona appena definita (meglio rappresentata nell'allegato grafico); ribadendo che ciò non pregiudica in alcun modo il Parco Costiero ed evita di danneggiare gli ignari ed incolpevoli cittadini che rischiano di essere privati del piacere/diritto di costruirsi la propria casa, nonché di sottrarre circa 22000,00 mc di edificazione alla edilizia convenzionata e sovvenzionata.

Con osservanza

Benedetti Vitantonio (Gruppo Portalga)

Allegati:

- 1) Disegno descrittivo dell'area interessata
- 2) Istanza di Benedetti e altri
- 3) Lettera Tanese F.
- 4) Lettera Giuliani M.
- 5) Lettera Avv. Giuliani al Presidente via PEC





Consiglio regionale della Puglia
V Commissione consiliare permanente

materie di competenza: Ecologia, Tutela del Territorio e delle Risorse Naturali, Diresa del suolo, Risorse Naturali, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, Edilizia Residenziale
Indirizzo: Via Gentile, 52 - 70126 - Bari, Tel. 0805402125 - 5501
email: quinta.commissione@consiglio.puglia.it
pec: commissioneconsiliare-4-5@pec.consiglio.puglia.it

Polignano a Mare 12/11/2019

Ill/mo Michele Emiliano
Presidente Regione Puglia

pc: Sindaco di Polignano a Mare
pc: Ing. Barbara Valenzano.

Ogg.: Parco Marino/Costa Ripagnola e lottizzazione C2 Sud-Est Polignano a Mare

Siamo i piccoli proprietari dei terreni presenti nella zona di espansione C2 ubicata a Sud-Est nel territorio di Polignano a Mare i quali, riscontrato l'inserimento anche della suddetta zona C2 nella perimetrazione del parco Marino/Costa Ripagnola, con la presente intendiamo chiarirLe quanto segue:

Con l'adozione del PRG del 2005 la porzione di territorio in oggetto è stata approvata come zona di espansione C2 con Ift = 1,5mc/1mq, rapporto copertura max 50%, altezza max 7,5metri, distanza tra fabbricati min.10metri e la cui residenzialità prevede locali commerciali al 20%, residenze private al 35% e le residenze convenzionate e pubbliche (case popolari) al 45%.

La volumetria appartenente, 39.900mc, avrà un insediamento di circa 400 abitanti. Dei detti 39.900mc. sono destinati ad edilizia privata circa 21.900mc. (il 20% del totale per locali + il 35% case). Sicchè la media utilizzabile a fini propri da ciascun piccolo proprietario (siamo circa 60) è di 365 mc. a testa; cioè una piccola casetta. Dunque nessun intendo speculativo, ma solo il sogno messo in pericolo dal Parco Costiero in Itinere, di realizzare una modesta abitazione per sé e la famiglia.

La sua lottizzazione è stata presentata all'UTC del Comune di Polignano a Mare il 19-11-2008. Si è consumato molto tempo a seguito delle rielaborazioni richieste dall'UTC necessarie per l'adeguamento del suddetto piano di lottizzazione ad alcuni vincoli nel frattempo intervenuti. Infine, la ripresentazione della rinnovata lottizzazione che doveva essere protocollata nei primi mesi del 2019, ha subito un ulteriore fermo a seguito delle notizie riguardanti l'ulteriore e nuovo vincolo legato all'ormai famoso "Parco Marino/ Parco Costa Ripagnola"

Comunque, la C2 in oggetto ha già iniziato il suo iter di edificabilità con la costruzione di una Chiesa (2017) che occupa lo Standard S2/A previsto per l'intera zona C2 in oggetto, cioè la Chiesa per il piccolo "quartiere" da edificare. La maglia dedicata alla residenza è a Sud della Chiesa e come un tassello completerà l'edificato dell'intera zona, a valle quindi della maglia 17 (edificata e conclusa nel 2008).

Facciamo parte del territorio urbano e tutta la C2, Chiesa compresa è al di là dei 300m. dal mare cioè fuori dalla fascia "Galasso": quindi nulla in comune col nascente Parco Costa Ripagnola/Parco Marino.

Vorremmo inoltre farLe presente che è dal 2005, cioè da circa 15 anni, che stiamo pagando fior di tasse come suolo edificatorio per un fine che non è quello di speculare sulle costruzioni ma di dare la possibilità ai propri figli di vedersi finalmente una casa, in un paese dove mancano case da affittare.

Pertanto La preghiamo di intervenire affinché la zona C2 in oggetto venga liberata da questo pesante vincolo, così da permetterci la continuazione dell'iter lottizzativo.

Ringraziandola per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e cordialmente La salutiamo.

Alla presente alleghiamo foto e disegni per una migliore comprensione di quanto sopra esposto.

- Benedetti V. Tereza
- Scagliusi Maria
- Abbatepardo Giuseppe
- De Donato Rita
- De Donato Anna
- De Donato Isabella
- De Donato Vittoria
- De Donato Annunziata
- Abbatepardo Tommaso
- Romana Francesca
- Rosa Abbatepardo
- Cabella Immacolata
- Abbatepardo Lucio
- Mauro Riccardo
- Gulino Marco
- Rosa Silvia
- Abbatepardo Giuseppe
- Abbatepardo Silvia

Anna Modugno
~~Abbatepardo~~
 Emma
 Lucia Modugno
 De Donato
 Rosa Silvia

TANESE FRANCESCO

Via Giovanni Spadolini n. 23
70044 – POLIGNANO A MARE
Tel. 080/4249057 – cell. 3493591564

**Oggetto: Parco Costiero Polignano –
Fascia Sud-Est – Maglia 19 –
Zona C2 – Zona di Espansione.**

**Al Governatore della
Regione Puglia**

Presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

All'Ing. Barbara Valenzano

b.valenzano@regione.puglia.it

All'Arch. Marilena Ingrassia

comune.polignano@anutel.it

Al Sindaco del Comune di Polignano a Mare

sindaco@comune.polignano.ba.it

Gent.mi (e) Sig.ri (e),

nella fascia Sud-Est del Comune di Polignano a Mare si estende, in zona già urbanizzata ed abitata, la "Maglia 19 – Zona C2 – Zona di Espansione", normata dall'art. 48 delle NTA del PRG 2005" (vigente) del Comune di Polignano a Mare, come noto ai destinatari in indirizzo.

Per tale comprensorio, il Comune di Polignano a Mare, nella propria "Proposta di integrazioni e modifica" alle "Linee guida – documento di indirizzo", relativamente al Parco Costiero in oggetto, opportunamente suggerisce che nella predetta zona (Maglia 19 – Zona C2 – Zona di Espansione) vengano consentite "nuove costruzioni".

Ciò in considerazione del fatto che trattasi di "aree dove è già presente un tessuto urbanizzato". Invero, nel caso di specie, appare con assoluta evidenza che la "Maglia 19 – Zona C2 – Zona di Espansione" ha effettivamente le caratteristiche indicate dal Comune di Polignano a Mare, tali da esigerne la salvaguardia della edificabilità, già sancita nel vigente PRG.

E vi è di più. Infatti, come rilevasi dalla documentazione allegata alla presente:

- a) la nominata zona inizia dal Campo Sportivo e, ricomprendendo al proprio interno anche il Depuratore Comunale, si estende in direzione Monopoli sino alla intersezione di Via Pompeo Sarnelli (ex SS 16) con la bretella terminale del lungo disimpegno dalla Circonvallazione (ingresso Polignano Sud).

La linea verde (Tav. 1) delimita la intera zona de qua, interessata da lottizzazione in corso. Le costruzioni previste dal Piano di Lottizzazione non interesseranno tutta la superficie della "Maglia" ma soltanto una parte della stessa, come rilevasi dalla allegata Tav. 2 (rettangoli in giallo)

- b) la porzione di Maglia ad edificarsi è delimitata:



b.1) dal lato monti da strada di Piano Regolatore, già esistente, sulla quale si affacciano i fabbricati - che da essa strada hanno ingresso - della già costruita "Maglia 17": è la Via Giuseppe Gimma;

b.2) dal lato mare da Via Federico Fellini, già esistente;

b.3) dal lato Monopoli dal prolungamento della Via Rita Levi Montalcini, adiacente ed aderente ai predetti fabbricati della Maglia 17, già esistente;

b.4) dal lato Polignano dal prolungamento di Via Pierluigi Galluzzi, già esistente, che delimita la predetta Maglia 17 e dalla già nominata Via Federico Fellini

c) DUNQUE: UNA ZONA CIRCONDATA DA CASE E LOCALI COMMERCIALI GIA' ESISTENTI!

d) NON SOLO: NELLA MAGLIA 19 ZONA C2 DI ESPANSIONE, CIOE' ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA STESSA, E' GIA' IN AVANZATO STATO DI COSTRUZIONE LA NUOVA CHIESA DI SANT'ANTONIO ED ANNESSA PARROCCHIA;

e) ANCORA: TUTTE LE COSTRUZIONI A FARSI SONO FUORI DALLA FASCIA DI RISPETTO DI 300 METRI DAL MARE E SONO SEPARATI DA TALE FASCIA DI RISPETTO DALLA SOPRA CITATA VIA FEDERICO FELLINI!

f) DA ULTIMO, LA LOTTIZZAZIONE IN ITINERE, PRESENTATA DALL'ING. GIOVANNI DE BIASE, RISPETTA SIA LA "GALASSO" SIA LA NORMATIVA DEL PPTR, CUI E' STATA ADEGUATA.

CONCLUSIONI: si auspica che, con l'ausilio delle osservazioni già autorevolmente rappresentate dal Comune di Polignano a Mare e degli spunti di riflessione sommessamente offerti con la presente, collegata con la precedente istanza 12/11/2019 a firma Benedetti Vitantonio ed altri - che si allega -, si sia riusciti ad evidenziare che lo inserimento nel perimetro del Parco Costiero della Maglia 19 - Zona C2 - Zona di Espansione non "arricchisce" in alcun modo il Parco stesso.

Per converso, danneggia invece non poco i ben 60 piccoli proprietari che - dati alla mano - sono titolari mediamente di appena 400 mc a testa di edilizia privata, cioè una casetta ciascuno.

E danneggia altresì anche gli aventi diritto all'edilizia sovvenzionata e convenzionata perché la estensione del Parco sulla zona de qua "porta via" anche la cubatura (la metà del totale, e quindi 20.000 mc) ad essa riservata.

Sicché: strappare la "Maglia 19 - Zona C2 - Zona di Espansione" all'abitato di Polignano, di cui logicamente e naturalmente essa fa parte, non solo non aggiunge nulla al Parco Costiero, ma sottrae preziosa cubatura all'edilizia convenzionata e sovvenzionata (20.000 mc) ed alla edilizia privata (altri 20.000 mc divisi tra oltre 60 proprietari). E, per di più, in una zona che il PRG del 2005 aveva già identificato come edificabile ed è stata già tutta edificata; salvo la Maglia 19, nella quale peraltro è stato già completato il rustico della nuova chiesa di Sant'Antonio ed adiacente parrocchia.

E tutto ciò in una località, Polignano a Mare, ad altissima tensione abitativa, dove è pressoché impossibile reperire case in affitto; e, da oltre 15 anni, non è stato costruito neanche un mc per case popolari.

Torre Francesco

RICHIESTE:

Tanto doverosamente esposto, si confida e richiede che la **Regione Puglia** adotti le decisioni più idonee a garantire le necessarie correzioni, coerenti con quanto sin qui rappresentato, e quindi:

- 1) **corregga la perimetrazione del Parco**, modificandola in modo da **escluderne la Maglia 19 - Zona C2 - Zona di Espansione**
- 2) in subordine, in caso di non accoglimento della richiesta sub 1, **consenta la edificazione della detta Maglia secondo le indicazioni e richieste già formulate dal Comune di Polignano a Mare.**

Polignano a Mare, 19/11/2019

Allegati:

- Copia istanza 12/11/2019 Benedetti ed altri;
- Tav. 1, con delimitazione "Maglia 19 - Zona C2 di Espansione - Lato Sud-Ovest Polignano" ed indicazione della distanza della stessa dal mare;
- Tav. 2, con delimitazione della **zona a costruirsi** (tra Via Fellini, Via Gimma, Via R. Levi Montalcini, Via P. Galluzzi), **circondata da costruzioni su tre lati, all'interno dell'abitato di Polignano a Mare;**
- Stralcio del Parco Costiero nella zona de qua.

(Francesco ANESE)



ING. GIULIANI MARCO

C.da Casello Cavuzzi n. 856/A
70044 – POLIGNANO A MARE

**Oggetto: Parco Costiero Polignano –
Zona di Espansione C2 –
Maglia 19, ubicata nel
Centro Abitato di Polignano**

Via PEC

**Ill.mo Sig. Dott. Michele Emiliano
Governatore della Regione Puglia
Presidente.regione@pec.rupar.puglia.it**

**Chiar.ma Sig.a Ing. Barbara Valenzano
Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Dipartimento.mobilitaqualurboppubpaesaggio@pec.rupar.puglia.it**

Ill.mo Sig. Governatore, Chiar.ma Ing. Valenzano,

Vi prego di concedermi la Vostra attenzione per il tempo strettamente necessario a leggere le brevi note che seguono.

In premessa:

- 1) Sono Marco Giuliani, nato 44 anni or sono, di professione ingegnere. Lavoro alle dipendenze di Green Power S.p.A., società del Gruppo Enel operante nel settore delle Energie Rinnovabili e Alternative. Attualmente la mia sede di lavoro è Città del Messico, dove guido il team che coordina la costruzione degli impianti solari, eolici ed idroelettrici in tutto il Messico. Sono lontano dall'Italia e dalla mia città di origine – Polignano a Mare – da quattro anni, con tre *rientri* annuali, come da contratto.
- 2) Qualche mese fa, durante uno di tali rientri, utilizzando il denaro risparmiato durante la trasferta *messicana*, ho acquisito un **suolo edificatorio** esteso poco più di 1000 metri quadrati, rientrante in una "*Maglia*", classificata come "**C/2 Zona di Espansione**" nel PRG vigente, in corso di lottizzazione, presentata già dal 2008. Su tale *suolo*, secondo quanto riferitomi dal Tecnico che la detta lottizzazione stava curando, avrei potuto costruire una abitazione di circa 450 metri cubi distribuiti su due piani, cioè circa 140 metri quadrati in tutto tra piano terra e primo piano, con una altezza massima di metri 7,00.
- 3) Senonché, ho recentemente appreso la inattesa notizia che tale suolo edificatorio dovrebbe, però, *rientrare*, con tutta la *Maglia* 19, di cui fa parte, nel perimetro dello istituendo Parco Costiero di Polignano, con i conseguenti vincoli di legge.
- 4) Comprendo che le considerazioni ed osservazioni che seguono, sicché provenienti da soggetto *interessato* a costruire la propria casa in quel luogo, nella propria città, – e nelle vicinanze di quella dei propri genitori, che abitano da molti anni nella zona - potrebbero non essere oggettive; **ma** sono altresì convinto che, ove esse risultassero obiettivamente

valide e ragionevoli, ben potrebbero essere valutate positivamente e trovare quindi accoglimento.

Vi prego pertanto di volere cortesemente esaminare le seguenti

Considerazioni ed osservazioni

- A) Innanzitutto mi preme precisare che sono favorevole, senza riserva alcuna, alla creazione del Parco Costiero.

È un ineludibile dovere civico la protezione del mare e della costa polignanese, *martoriata* da anni di abusi, consumati nella disattenzione, e forse anche con la connivenza di chi era invece deputato ad impedirli, che sono stati veri e propri *sfregi* alla stupenda città di Polignano ed ai suoi cittadini, ancora più – sia consentito dire – a quelli costretti a lavorare lontano, i quali, ad ogni ritorno a Polignano per le vacanze estive, trovano nuove “*indecenze*”, sempre formalmente “*giustificate*” con i cavilli e pretesti i più vari.

- B) Non può quindi non condividersi la istituzione del Parco, a protezione del territorio polignanese – patrimonio dell’intera Regione Puglia e del PAESE – dagli inesauribili appetiti degli ingordi *predatori*.

- C) Ben venga dunque il Parco Costiero, che tutelerà e valorizzerà questo stupendo angolo di mondo.

- D) TUTTO QUANTO SOPRA NON TOGLIE PERO’ CHE SIA LECITO APPORTARE ALLA PERIMETRAZIONE, IN CORSO DI DEFINITIVA APPROVAZIONE, QUALCHE CORRETTIVO, NEL CASO IN CUI CIO’ RISULTASSE RAGIONEVOLE, NON DANNOSO PER IL PARCO E, MAGARI, ANCHE UTILE PER LA COLLETTIVITA’. PERTANTO, FIDUCIOSO CHE CONDIVIDIATE TALE CONCETTO IN LINEA DI PRINCIPIO, SEGNALO E PRECISO QUANTO SEGUE:

- a) La zona in oggetto, segnatamente quella destinata alla edificazione, si trova in pieno Centro Abitato, alla periferia Sud-Est di Polignano;

a.1) essa *giace* tra: Via Federico Fellini, Via G. Gimma, prolungamento di Via P. Galluzzi, prolungamento di Via Rita Levi Montalcini. Ed è adiacente alla già completamente edificata maglia 17, dalla quale è divisa da Via G. Gimma;

a.2) inoltre, la maglia in questione, n. 19, racchiude al proprio interno la già edificata Parrocchia di Sant’Antonio, lì ubicata proprio per promuovere lo sviluppo della intera zona Sud-Est di Polignano e sottrarla al rischio che essa diventi una squallida periferia urbana, come se ne vedono purtroppo tante: veri e propri ghetti!

a.3) la cubatura a realizzarsi in tutta la Maglia 19 ascende a circa 40000 mc, divisi in modo esemplare: circa ½ alla edilizia convenzionata e sovvenzionata; circa ½ all’edilizia privata, quest’ultima suddivisa tra 50/60 piccoli proprietari, con una cubatura media individuale di circa 400 mc a testa.

In buona sostanza, forse per la prima volta nella tormentata “*storia*” della edilizia a Polignano si realizza una edificazione scevra da interessi speculativi, nella quale i vari proprietari sono animati dal solo intento di costruirsi la propria casa.

a.3.1) Inoltre, nel contesto della zona edificanda, è stata già costruita, come già detto, la Chiesa e la Parrocchia di Sant’Antonio, attualmente in fase di completamento.

b) Nella *Maglia* che ne occupa, la numero 19, Zona C/2 di Espansione sin dal 2005, grazie anche all’estremo frazionamento della proprietà della stessa, POTRA’ REALIZZARSI VERAMENTE LA SEMPRE ED IN PIU’ LUOGHI AUSPICATA. MA RARAMENTE REALIZZATA. INTEGRAZIONE TRA CASE POPOLARI, CASE DI COOPERATIVA, CASE PRIVATE:

b.1) soprattutto, la Maglia di cui trattasi non interferisce in alcun modo con il Parco Costiero né con l’area di nidificazione del gabbiano corso; ed escluderla dal Parco non apporterebbe alcun pregiudizio allo stesso;

b.2) al contrario, la linea di perimetrazione, in quella fascia Sud-Est di Polignano a Mare, assumerebbe un andamento più regolare, eliminando “*denti*” e rientranze di cui è difficile percepire la motivazione. Invero, la linea delimitativa del Parco, partendo dal Campo

Sportivo prosegue su Via Parco del Lauro verso Via Federico Fellini, dove questa comincia e Via Parco del Lauro finisce.

Sembra a me sottoscritto logico ed auspicabile che da quel punto la linea perimetrale del Parco prosegua diritto su Via Federico Fellini in direzione Monopoli escludendo la zona de qua dall'area del Parco:

b.3) la "correzione" del tracciato non apporterebbe pregiudizio alcuno al Parco e restituirebbe alla città una Zona C/2 di Espansione che, se realizzata, costituirà un bell'esempio di integrazione ed equilibrio tra pubblico e privato, una "sana" integrazione tra edilizia sovvenzionata convenzionata e privata.

Al contrario, se la perimetrazione restasse in quella zona tal quale è attualmente prevista, si arrecherebbe un danno alla collettività polignanese, che si troverebbe privata di una cubatura già prevista dal PRG in una zona di completamento; a dispetto della enorme tensione abitativa che grava sulla città di Polignano.

Conclusioni

Non mi dilungo ulteriormente, in particolare sulle considerazioni di ordine tecnico, che meglio di me conosce l'Ing. Valenzano, la quale certamente possiede tutte le conoscenze necessarie per operare al meglio.

Ritengo peraltro di avere espresso considerazioni che probabilmente meritano - mi auguro - qualche attenzione, e mi permetto di sommessamente chiedere, nell'interesse mio personale, e certamente anche degli altri piccoli proprietari interessati, che

- **la Regione Puglia corregga la perimetrazione del Parco, modificandola in modo da escludere la Maglia 19 - Zona C/2 - Zona di Espansione; ribadendo che ciò non pregiudica in alcun modo il Parco Costiero ed evita di danneggiare gli ignari cittadini, che rischiano di essere privati del piacere/diritto di costruirsi la propria casa, nonché di sottrarre circa 20000 mc di edificazione alla edilizia convenzionata e sovvenzionata.**


Con perfetta osservanza

Polignano a Mare, 28/11/2019

Allegati, fornitimi dal sig. Francesco Tanese, altro comproprietario della zona de qua:

- Tav. 1, con delimitazione "Maglia 19 - Zona C2 di Espansione - Lato Sud-Ovest Polignano" ed indicazione della distanza della stessa dal mare;
- Tav. 2, con delimitazione della zona a costruirsi (tra Via Fellini, Via Gimma, Via R. Levi Montalcini, Via P. Galluzzi), circondata da costruzioni su tre lati, all'interno dell'abitato di Polignano a Mare;
- Stralcio del Parco Costiero nella zona de qua.

(Ing. Marco GIULIANI)



AVV. PAOLO EM. GIULIANI

Via Dante Alighieri n. 51
70044 – POLIGNANO A MARE
Tel. 080/4034687 – cell. 335 6791165

Via PEC

Ill.mo Sig.
Presidente Giunta Regionale Puglia
Palazzo della Regione
Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 - Bari (BA)

Oggetto: Richiesta di rettifica alla perimetrazione del Parco Costiero di Polignano a Mare

Illustrissimo Sig. Presidente,
mi permetta di richiamare la Sua attenzione sulla mia precedente 02/01/2020 e sugli allegati alla stessa: 1) Istanza Benedetti ed altri; 2) Lettera Tanese F.; 3) Lettera Giuliani M.; 4) Tav.1; 5) Tav. 2; 6) Stralcio Parco Costiero; 7) Integrazione Parco Costiero.

Non ripeterò le osservazioni contenute nei predetti documenti, che però devono intendersi qui tutte trascritte, ma fermerò la Sua attenzione sulle Tav. 1 e 2, allegate alla presente ed alla mia predetta precedente istanza, formulata in nome e per conto dei proprietari interessati.

Dalle dette tavole emerge che nella Fascia Sud-Est dell'abitato di Polignano a Mare esiste una zona, classificata in PRG "**Zona C di Espansione**", racchiusa tra le Vie Giuseppe Gimma, Federico Fellini e prolungamento di Via Rita Levi Montalcini, nella quale il vigente PRG del Comune di Polignano a Mare prevede la edificazione di **40000** metri cubi (il 55% di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata; il 45% di privata).

Nel contesto della "privata" è già in avanzato stato di costruzione la nuova Parrocchia – Chiesa di Sant'Antonio.

Inoltre, per la detta zona è stato già presentato Piano di Lottizzazione adeguato alle normative vigenti, depositato in Comune di Polignano a Mare il 02/12/2019, in corso di adozione.
Tutta la zona de qua dista oltre 300 metri dal mare.

Infine, essa costituisce una normale prosecuzione dell'abitato di Polignano a Mare.

In particolare:

a) la nominata zona inizia dal Campo Sportivo e, ricomprendendo al proprio interno anche il Depuratore Comunale, si estende in direzione Monopoli sino alla intersezione di Via Pompeo Sarnelli (ex SS 16) con la bretella terminale del lungo disimpegno dalla Circonvallazione (ingresso Polignano Sud).

La linea verde (Tav. 1) delimita la intera zona de qua, interessata da lottizzazione in corso, all'interno della quale vi è la sopra nominata Parrocchia – Chiesa di Sant'Antonio

b) la zona sopra detta, ben evidenziata dalle allegare tavole 1 e 2, è delimitata:

b.1) dal lato monti da strada di Piano Regolatore, già esistente, sulla quale si affacciano i fabbricati – che da essa strada hanno ingresso – della già costruita "Maglia 17": è la Via Giuseppe Gimma;

b.2) dal lato mare e lato Ovest da Via Federico Fellini, già esistente;

b.3) dal lato Monopoli dal prolungamento della zona adiacente alla Via Rita Levi Montalcini, già esistente;

e) DUNQUE: UNA ZONA CIRCONDATA DA CASE E LOCALI COMMERCIALI GIA' COSTRUITI ED ABITATI!

d) ANCORA: TUTTE LE COSTRUZIONI A FARSI SONO FUORI DALLA FASCIA DI RISPETTO DI 300 METRI DAL MARE E SONO SEPARATE DA TALE FASCIA DI RISPETTO DALLA SOPRA CITATA VIA FEDERICO FELLINI!

CONCLUSIONI:

I privati proprietari della zona in questione, da me rappresentati, **auspicano** che, con l'ausilio degli spunti di riflessione sommestamente offerti con la presente e con le precedenti note sopra citate, si **sia riusciti ad evidenziare che lo inserimento nel perimetro del Parco Costiero della zona come sopra richiamata e delimitata Zona C2 – Zona di Espansione non “arricchisce” in alcun modo il Parco stesso.**

Per converso, **danneggia** invece i **ben 60 piccoli proprietari** che – dati alla mano – sono titolari mediamente di appena **400 mc a testa di edilizia privata**, cioè una casetta ciascuno.

E danneggia altresì anche gli aventi diritto **all'edilizia sovvenzionata e convenzionata** perché la estensione del Parco sulla zona de qua “*porta via*” anche la cubatura ad essa riservata.

Sicché: strappare la ripetuta zona, evidenziata nelle allegate Tav. 1 e 2 “Zona C2 – Zona di Espansione” all'abitato di Polignano, di cui logicamente e naturalmente essa fa parte, non solo non aggiunge nulla al Parco Costiero, ma sottrae preziosa cubatura all'edilizia convenzionata e sovvenzionata (22.000 mc) ed alla edilizia privata (altri 18.000 mc divisi tra circa 60 proprietari). E, per di più, in una zona che il PRG del 2005 aveva già identificato come edificabile; ed è stata già tutta edificata, salvo la parte oggi incomprensibilmente inserita all'interno del Parco Costiero.

E tutto ciò in una località, Polignano a Mare, ad altissima tensione abitativa, dove è pressoché impossibile reperire case in affitto; e, da oltre 15 anni, non è stato costruito neanche un mc per case popolari.

RICHIESTE:

Tanto doverosamente esposto, si confida e richiede che la Regione Puglia adotti le decisioni più idonee a garantire le necessarie correzioni alla delimitazione del Parco, coerenti con quanto sin qui rappresentato, e quindi:


- 1) corregga la perimetrazione del Parco, modificandola in modo da escluderne la zona evidenziata nelle tavole allegate; che è classificata come Zona C di Espansione; affinché
- 1.1) così facendo, la linea di delimitazione del Parco Costiero che, provenendo da Polignano corre su Via Luigi Pirandello continuerebbe, secondo la naturale prosecuzione della detta strada, su Via Federico Fellini, ricomprendendo all'interno del Parco tutta la zona lato mare, di chi percorre Via Federico Fellini in direzione Monopoli ed escludendone la parte lato monti, della detta Via Federico Fellini, che giace – tra l'altro – oltre 300 metri dal mare.


In tal modo si renderebbe lineare e più comprensibile la linea di perimetrazione del Parco Costiero che, nella zona *de qua*, si presenta oggi spezzata in più parti e caratterizzata da varie “*deviazioni*” prive di qualsivoglia apparente ragione.

Con l'auspicio che ai cittadini, gente “*comune*” che rappresento, si dia una risposta, quale che sia (positiva o meno, purché vi sia una risposta) porgo distinti ossequi.

Polignano a Mare, 01/02/2020

(Avv. Paolo Emilio Giuliani)





Impianto
Depurazione
cittadina

Impianto
Depurazione
cittadina

Comune di Polignano a mare

Studio di perimetrazione provvisoria
per l'istituzione dell'Area naturale protetta

7 - fascia costiera del territorio di polignano a valle della SS 16*

scala 1:11.000


proposta zero provvisoria

1

2

3

□ perimetro proposto



Audizione V commissione

Valter Camagna [valtercamagna@gmail.com]

Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 10.56

A: Vizzino Mauro

Buongiorno Preg.mo Presidente,

scrivo al suo indirizzo non disponendo di altri riferimenti.

In rappresentanza dei sig.ri Rinaldi e Cailleau dovrei essere auditore presso la commissione in data odierna, purtroppo seguendo le istruzioni ricevute per la connessione in remoto mi trovo ad accedere alla piattaforma del consiglio e inserendo il PIN ricevuto mi si comunica che non sono presenti webmeeting in data odierna, senza possibilità di ulteriori accessi.

Purtroppo non ho altri recapiti o riferimenti a cui rivolgermi e pertanto ho ritenuto opportuno scrivere direttamente alla Sua persona.

Spero possa indicarmi i referenti a cui rivolgermi per risolvere l'inconveniente.

Scusandomi per il disturbo e certo della sua attenzione le porgo distinti saluti.

Arch. Valter Camagna

335 1644018

valtercamagna@gmail.com

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 10-06-2020
REG. 287

Bracco Giuseppe

Da: Saracino Salvatore
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 13:04
A: Bracco Giuseppe
Oggetto: I: ricorso straordinario al capo dello stato - Costa ripagnola
Allegati: Ricorso al Presidente della Repubblica.pdf; allegato B della delibera.pdf; Bollettino numero 27 - Supplemento - anno 2020.pdf; fotofinale.jpg; integrazione Parco Costiero.pdf; Ricorso al Presidente della Repubblica.pdf; tav. 1.pdf; tav. 2.pdf; Visura catastale Giuliani Marco.pdf; visura catastale Tanese Francesco.pdf

DA STAMPARE E CONSERVARE...

Da: Di Cosmo Tiziana
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 11:46
A: Vizzino Mauro; Coverta Barsanofrio; Saracino Salvatore
Oggetto: I: ricorso straordinario al capo dello stato - Costa ripagnola

Da: Delgiudice Anna Rita <delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it>
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 10:49
A: Di Cosmo Tiziana <dicosmo.tiziana@consiglio.puglia.it>; Vizzino Mauro <vizzino.mauro@consiglio.puglia.it>
Oggetto: ricorso straordinario al capo dello stato - Costa ripagnola

Da: Segretario Generale del Consiglio Regionale della Puglia <segretario.generale@consiglio.puglia.it>
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 10:07
A: Delgiudice Anna Rita <delgiudice.annarita@consiglio.puglia.it>
Oggetto: I:

c.a. Commissione


Da: Paolo Emilio Giuliani [<mailto:pegiuliani@pec.giuffre.it>]
Inviato: lunedì 1 giugno 2020 18:21
A: Presidente Consiglio Regionale della Puglia
Oggetto: I:

Da: "Paolo Emilio Giuliani" pegiuliani@pec.giuffre.it
A: presidente@consiglio.puglia.it
Cc:
Data: Mon, 1 Jun 2020 18:13:15 +0200
Oggetto:

Caro Presidente, per Sua conoscenza, Le trasmetto copia del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che ho notificato in data odierna al legale rappresentante della Regione Puglia, il Presidente della Giunta Dott. Michele Emiliano.

Cordiali saluti
Avv. Paolo Emilio Giuliani

CONSIGLIO REGIONALE
V COMMISSIONE CONSILIARE
RIC. 03-06-2020
REG. 268



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 29/05/2020

Data: 29/05/2020 - Ora: 10.32.13 Fine
Visura n.: T68039 Pag: 1

Dati della richiesta	Comune di POLIGNANO A MARE (Codice: G787) Provincia di BARI
Catasto Terreni	Foglio: 24 Particella: 1004


Immobile				DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
N.	DATI IDENTIFICATIVI	Portz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz	Reddito			
1	Foglio 24 Particella 1004		SEMINATIVO 3	12 94		Dominicale Euro 3,01	Agrario Euro 2,67	FRAZIONAMENTO del 19/01/2004 protocollo n. BA0526502 in atti del 19/01/2004 PROT. APPROV. 135/2004 DEL 19/01/2004 (n. 526502.1/2003)	
Notifica				Partita					

INTESTATO		DATI ANAGRAFICI		CODICE FISCALE		DIRITTI E ONERI REALI	
N.	GIULIANI Marco nato a MOLA DI BARI il 12/09/1975			GLNMRCT5P12F2800*		(1) Proprieta, per 1/1	
DATI DERIVANTI DA		ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 25/07/2019 Nota presentata con Modello Unico in atti del 05/08/2019 Repertorio n.: 46032 Rogante: MAZZA FRANCESCO Sede: VALENZANO Registrazione: Sede: ACCORDO DI MEDIAZIONE CHE ACCERTA L'USUCAPIONE (n. 26628.1/2019)					

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90


Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Al dirigente dell'Ufficio Tecnico
del Comune di Polignano a Mare

Atti Integrativi



OGGETTO: PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN POLIGNANO A MARE IN CONTRADA PORTALGA
Invio elaborati integrativi e sostitutivi adeguati alle prescrizioni di cui alla
nota comunale n. 4143/2012 del 23.02.2012, in conformità a quanto previsto
dalla L.R. n. 5/2010 del 25.02.2010 art. 16 Co a), b) e c)

Noi sottoscritti, in qualità di proprietari delle aree oggetto del Piano di Lottizzazione in Polignano a Mare alla c.da Portalga, rappresentando oltre il 51% del valore catastale dell'intero comparto residenziale "C2", a seguito della nota dell'U.T.C. prot. n. 4143/2012 del 23.02.2012, in cui richiedeva "la riformulazione della proposta di piano con l'individuazione dell'edilizia residenziale pubblica" ed a seguito di quanto previsto dalle vigenti norme paesaggistiche regionali, che hanno determinato modifiche non sostanziali in termini volumetrici e di dotazione di standards, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 5 del 25.02.2010, all'art. 16 (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20) al punto 1 comma a), b) e c) comma 10,


TRASMETTIAMO

ad integrazione e sostituzione dell'istanza presentata in data 11.09.2008 prot n. 13192-2591/U.T., n. 3 copie delle seguenti tavole, adeguate alle prescrizioni dell'UTC:

Tav. A1 – Analisi: inquadramento territoriale	scala 1: 25.000;
Tav. A2 – Analisi: Stato di fatto aerofotogr. ortofoto con perim	Area scala
1: 5.000;	
Tav. A3 – Analisi: stralcio di P.R.G.	scala 1: 2.000;
Tav. A4 – Analisi: Stato di fatto catastale	scala 1: 1.000;
Tav. A5 - Analisi: aerofotogrammetria	scala 1: 1.000;
Tav. P1 – Progetto: sistema della viabilità	scala 1: 1.000;
Tav. P2 – Progetto: aree stralciate	scala 1: 1.000;
Tav. P3 - Progetto: aree edificabili	scala 1: 1.000;
Tav. P4 - Progetto: aree Vc +Pp	scala 1: 1.000;
Tav. P5 - Progetto: aree standard	scala 1: 1.000;
Tav. P6 – Progetto: zonizzazione su aereofotogr. e su catastale	scala 1: 1.000;
Tav. P7 – Progetto: impianti per l'acqua fogna, impianti elettrico e gas	scala 1: 1.000;
Tav. P8 – Progetto: inserimento tipologie	scala 1: 1.000/1: 500;
Tav. P9 – Progetto: planivolumetrico	scala 1: 1.000;
Tav. P10 – Progetto: profili	scala 1: 1.000;
Tav. P11 – Progetto: studio tipologie	scala 1: 100;
Tav. P12 – Progetto: elementi di sens. Prog. e comp. Paesag. e amb.	scala 1: 1.000;
Tav. P13 – Progetto: con visivi.	scala 1: 1.000;
Tav. D1– Relazione;	
Tav. D2– Norme Tecniche di Attuazione	
Tav. D3– Relazione paesaggistica;	
Tav. D4– Visure catastali;	
Tav. D5– Quadro particellare;	
Tav. D6– Relazione economica e finanziaria;	
Tav. D7– Convenzione.	
Tav. D8– Relazione geologica.	

Polignano a Mare (Ba), li 11.09.2018

distinti saluti



300 m

300 m



AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC paoligiuliani@pec.giuffra.it

**Ricorso straordinario all'Ecc.mo Sig.
Presidente della Repubblica Italiana**

Noi sottoscritti

• GIULIANI MARCO, nato a Mola di Bari il 12/09/1975, C.F. GLNMRC75P12F2800, residente in Polignano a Mare alla C.da Casello Cavuzzi 856/A,

e

• TANESE FRANCESCO, nato a Polignano a Mare il 27/02/1954, C.F. TNSFNC54B27G787U, residente in Polignano a Mare alla Via Giovanni Spadolini n. 23,

entrambi domiciliati ai fini del presente atto in Polignano a Mare alla Via Dante n. 51 presso e nello studio legale del nostro difensore avv. Paolo Emilio Giuliani, dove chiediamo che siano inviate tutte le comunicazioni e notifiche relative alla procedura PEC paoligiuliani@pec.giuffra.it.

RICORRIAMO

avverso il Disegno di Legge approvato il 25/02/2020 con deliberazione della Giunta Regionale Puglia, pubblicata il 03 marzo 2020 sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia con il titolo "DDL 25 febbraio 2020 n. 13 Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola", **E**

CHIEDIAMO

l'annullamento/revoca - previa sospensiva che espressamente anche chiediamo - dello stesso, cioè del nominato DDL 25/02/2020-

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC paolodiana@paolodiana.it

03/03/2020 Giunta Regionale Puglia n. 13, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla sfera e posizione giuridica dei ricorrenti.

PREMESSA

Con la deliberazione impugnata (doc.1) la Giunta Regionale Puglia:

A) **ha approvato** la istituzione del “*Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola*”, che si estende in territorio di Polignano a Mare e, in minima parte, in territorio di Monopoli;

B) **ha perimetrato** la zona del nominato “*Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola*”, definendone i confini (doc. 2 – all/to B alla citata delibera della Giunta Regionale);

C) **ha distinto**, all’interno del perimetro del Parco, tre diverse zone, così descritte e tipizzate:

“1- **zona 1** di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;

2- **zona 2** di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale connotato dalla presenza di **nuclei abitati e/o produttivi**;

3- **zona 3** caratterizzata dalla presenza di **centri edificati o di frazioni di centri edificati.**”

Le tre predette zone sono indicate e precisamente delimitate nel sopra citato all/to B alla deliberazione della Giunta Regionale come segue: • zona 1 colore **rosso**; • zona 2 colore **giallo**; • zona 3 colore **bianco**;

D) la deliberazione della Giunta Regionale Puglia, oggetto del

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC paolugiuliani@pes.studio.it

presente ricorso, è stata assunta a norma della Legge Regionale n. 19/1997 e, trasmessa al Consiglio Regionale, è stata assegnata alla V Commissione Permanente, presieduta dal Consigliere Regionale Mauro Vizzino, dove trovasi attualmente per lo obbligatorio esame propedeutico alla discussione in Consiglio Regionale per la conversione il Legge.

E) In territorio di Polignano a Mare, noi sottoscritti siamo proprietari dei piccoli suoli edificatori di seguito descritti, che l'atto amministrativo qui impugnato ha inglobato all'interno del perimetro del "Parco", in zona 1: • Giuliani Marco, suolo edificatorio in Catasto Polignano a Mare al Fol. 24 Ptc 1004, esteso circa 1100 metri quadrati; • Tanese Francesco, suolo edificatorio in Catasto Polignano a Mare al Fol. 24 Ptc 1109, esteso poco più di 1200 metri quadrati (doc. 3-4).

E.1) Nella detta zona 1 è previsto il vincolo di assoluta inedificabilità; e, con l'approvazione della impugnata delibera 25/02/2020-03/03/2020, sono entrate subito in vigore le norme di salvaguardia che tale inedificabilità fanno decorrere immediatamente, ex art. 8 della L.R. 19/1997 del 24/07/1997;

F) entrambi i suoli appartenenti a noi sottoscritti, oggi assoggettati da subito, causa l'applicazione delle norme di salvaguardia, già entrate in vigore, al citato vincolo di inedificabilità, sono però classificati in PRG del Comune di Polignano a Mare, in vigore dal 2005, come "Zona C2 di

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC paolo.giuliani@studioemiliani.it

Espansione”; e così anche l'intero comprensorio del quale gli stessi fanno parte.

Inoltre, per tale comprensorio, è stato già presentato Piano di Lottizzazione presso il Comune di Polignano a Mare, aggiornato da ultimo al PPTTR Regione Puglia con la data del 02/12/2019 (doc. 5), anteriore alla pubblicazione del provvedimento amministrativo qui impugnato (03/03/2020).

La cubatura assegnata dal PRG del Comune di Polignano a Mare all'intero comprensorio ascende a circa 40000,00 metri cubi, divisi in modo esemplare con evidente esclusione di qualsivoglia elemento di “speculazione”: 22000,00 metri cubi alla edilizia convenzionata e sovvenzionata; 18000,00 alla edilizia privata, quest'ultima suddivisa tra 45 piccoli proprietari, titolari di una cubatura media pro-capite di 400 metri cubi, che consente la costruzione di una casetta ciascuno;

G) i predetti suoli sub. lett. E), appartenenti a noi ricorrenti, e l'intero sopra detto comprensorio di cui gli stessi fanno parte, sono ubicati in adiacenza all'abitato di Polignano a Mare, zona Sud-Est, all'interno del perimetro urbano del Comune di Polignano a Mare (cioè del Centro Abitato del paese) senza soluzione di continuità rispetto ai fabbricati residenziali ivi già esistenti su Via Federico Fellini, Via Giuseppe Gimma, Via Pierluigi Galluzzi e Via R. L. Montalcini (doc. 6);

H) all'interno del detto comprensorio (Maglia 19 del PRG - Zona C/2 di Espansione - Parte ad edificarsi R 10) è stata già edificata

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC paoluogiuliani@pec.polignano-ba.it

al rustico ed è in via di completamento la nuova Chiesa di Sant'Antonio (doc. 7), con annessi uffici e residenza parrocchiale ed oratorio.

H.1) L'intera area di lottizzazione, al cui interno vi sono i ripetuti suoli di noi ricorrenti e la Chiesa Parrocchiale, giace ad oltre 300 metri di distanza dalla linea di costa, per cui rispetta la "Legge Galasso"; ed è delimitata dalle già nominate Via Federico Fellini e Via Giuseppe Gimma, nonché da Via Pierluigi Galluzzi (prolungamento) e Via Rita Levi Montalcini (prolungamento), tutte strade di PRG già esistenti (doc. 8 cit.).

Inoltre, su Via Giuseppe Gimma "corrono" già le linee dell'Acquedotto Pugliese, della fogna, dell'elettricità e del gas.

In sintesi: il comprensorio nel quale rientrano i suoli di noi sottoscritti ricorrenti è parte integrante del tessuto urbano già costruito di Polignano, ma non è stato ancora materialmente edificato perché la adozione della delibera di Giunta Regionale impugnata ha determinato la entrata in vigore delle norme di salvaguardia (nel caso di specie, la inedificabilità), impedendo il completamento dell'iter del Piano di Lottizzazione, alla data della delibera qui impugnata già prossimo alla adozione da parte del Consiglio Comunale di Polignano a Mare.

I) Cosicché esso comprensorio, essendo stato inglobato nell'area del Parco Costiero, si presenta come una sorta di enclave del Parco Costiero stesso, che si addentra all'interno dell'abitato di Polignano a Mare, nel perimetro urbano

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 333/6791165
PEC paolo.giuliani@studioassociati.it

della città: una anomalia causata da una improvvisa deviazione della linea perimetrale del Parco che, proprio in quel punto da retta diventa immotivatamente spezzata (doc. 8 cit.).

MOTIVI DI RICORSO

La deliberazione della Giunta Regionale Puglia, qui impugnata, è *illegittima per violazione di legge, illogicità, sviamento ed abuso di potere.*

1) Il provvedimento impugnato contrasta, quanto meno per la zona nella quale ricadono i suoli di noi sottoscritti, con la stessa Legge Regione Puglia 24/07/1997 n. 19, recante *“norme per la istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia”* art. 1 lett. a).

Invero, la linea perimetrale del “Parco Costa Ripagnola”, nella parte che interessa, cioè la zona Sud-Est di Polignano, ingloba una parte di territorio polignanese già destinato dal PRG alla edificazione, giacente in continuità della periferia Sud-Est di Polignano, cioè nello abitato, che non ha alcuna delle caratteristiche indicate nel citato art. 2 lett. a) della Legge Regionale 19/1997, nonché dell’art. 2 punto 2 della Legge 394/1991. Cioè: non è in alcun modo assimilabile ad “aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di mare prospicienti la costa, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi e delle tradizioni culturali locali”, come invece richiesto dalla citata L.R. 19/1997.

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC paolo.giuliani@pec.pnfr.it

Al contrario! Trattasi di area circondata, *ut supra* spiegato, da edifici moderni, in "Zona C/2 di Espansione", in una fascia di territorio totalmente moderno, privo di valore paesaggistico culturale ecc ecc, come ad esempio potrebbe essere, il Centro Storico di Polignano a Mare e/o la parte antica dell'abitato.

Sicché, la delibera impugnata è palesemente illegittima per contraddittorietà rispetto alla stessa Legge Regionale Istitutiva dei Parchi ed Aree Protette, e quindi risulta assunta in violazione di Legge, oltre che essere illogica ed intrinsecamente contraddittoria.

2) La deliberazione impugnata contrasta poi con le stesse "finalità" indicate nel corpo della stessa delibera, in premessa, coerentemente ed all'interno delle quali - secondo la logica del provvedimento - dovevano essere assunte le specifiche determinazioni.

Invero, nella sezione "finalità", punto 3 della delibera impugnata, leggesi, che "essendo i Parchi Regionali aree protette per le quali vi è uno spiccato interesse alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei beni naturali ed ambientali che vi insistono, anche al fine di favorirne l'uso culturale e ricreativo", "gli interessi presi in considerazione dal Piano del Parco hanno carattere settoriale ed investono particolarmente gli ambiti culturali ed ambientali, al punto che la giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Lombardia n. 377/2013) ha affermato la illegittimità di previsioni contenute in tale

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC paolo.giuliani@studioassociato.it

strumento (qualora) funzionali al perseguimento di interessi esorbitanti rispetto a quelli ad esso specificamente attribuiti dalla Legge”.

Ebbene, nel caso che ne occupa, non sussiste alcun elemento che “riporti” alla tutela di interessi ed obiettivi “specificamente attribuiti dalla legge”.

Invero, la intera area de qua è priva di qualsivoglia pregio ambientale, naturalistico, paesaggistico, culturale, ed è circondata da un moderno tessuto urbano periferico, già costruito tutto intorno ad essa area.

Lo inserimento nel perimetro del Parco di un’area siffatta integra gli estremi del “perseguimento di interessi esorbitanti rispetto a quelli ad esso (lo strumento Parco) specificamente attribuiti dalla Legge”.

Risulta così ben manifesta la illegittimità dedotta, causa il netto contrasto tra gli obiettivi indicati dalla Legge e la delibera adottata; oltre che tra le premesse (“finalità”) della delibera come nella stessa dichiarate e le scelte concretamente adottate nella delibera stessa, nella parte dispositiva.

In effetti, la intera area, non essendo di alcun interesse naturalistico, culturale, ambientale ecc, non poteva essere inserita all’interno del Parco, ma la delibera impugnata ve la ha, tuttavia, inglobata, con un “dispositivo” contrastante con le motivazioni del provvedimento, le “finalità”.

La illogicità e contraddittorietà della delibera si rivelano da sé; e

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC p.giuliani@capec.giuffrè.it

così lo sviamento di potere e la violazione di legge.

Per altro, va annotato che essa area non si ritrova nel mezzo della zona Parco, il che avrebbe reso difficile "scansarla" e lasciarla fuori dalla perimetrazione, giustificandone in qualche modo - forse - l'inserimento nel Parco nonostante essa non abbia alcuno dei pregi richiamati dalla Legge e non sia neppure funzionale al perseguimento degli obiettivi ivi assunti.

Al contrario, la linea perimetrale del Parco, nella zona de qua - *ut supra* accennato e meglio specificato *infra* - proprio in corrispondenza della ripetuta zona oggetto della lottizzazione richiamata in premessa alla lett. F, da retta diventa spezzata e compie una tanto evidente e repentina quanto incomprensibile deviazione tale da inglobare la zona stessa, nella quale giacciono i terreni dei ricorrenti.

2.1) Una succinta descrizione della linea che delimita l'area del Parco "aiuta" a comprendere meglio la illogicità della perimetrazione del Parco in questa zona.

Invero, la linea di perimetrazione del Parco, nella fascia Sud-Est del Comune di Polignano a Mare, provenendo da Via Parco del Lauro, prosegue in linea retta su Via Luigi Pirandello fin dove questa si esaurisce per assumere la denominazione di Via Federico Fellini. Ma, proprio in questo punto, anziché proseguire - come logica vorrebbe - diritto su Via Federico Fellini, lasciando alla propria sinistra la naturale zona da proteggere (una zona lunga quasi un chilometro e profonda oltre 300 metri integralmente libera, sino

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC p.giuliani@pec.unisfr.it

alla costa), la linea di perimetrazione del Parco devia ad angolo retto verso monti, cioè verso la ex SS 16 e si addentra nell'abitato di Polignano, creando in esso abitato la "enclave" sopra citata in premessa sub lett. I e sottraendo alla edificazione una zona (quella in cui trovansi i suoli di noi sottoscritti) che non aggiunge nulla alla economia e validità del Parco; e, per di più, viene a trovarsi nel bel mezzo di un comparto già completamente edificato in virtù di PRG 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, tuttora in vigore!!

La assoluta inutilità e negatività di tale deviazione e della creazione della ripetuta *enclave* sono sin troppo evidenti, anche alla luce delle considerazioni sinora sviluppate, dalle quali emerge con chiarezza che la zona inglobata nel Parco (la Maglia 19 - Zona C/2 di Espansione - Parte ad edificarsi R 10) non ha alcuna delle caratteristiche che ne giustifichi la attrazione all'interno del Parco in virtù della legge istitutiva.

Pertanto la soluzione adottata nella delibera di Giunta Regionale è contraddittoria e illogica.

2.2) Appare invece più logico e *naturale* a noi sottoscritti che la linea delimitativa del Parco, provenendo dal centro cittadino, giunta al termine di Via Pirandello ed inizio Via Fellini, prosegua diritto sino alla intersezione con il prolungamento di Via R. Levi Montalcini, lasciando così libera alla sua sinistra l'amplessima zona, profonda oltre 300 metri sino alla linea di costa che resterebbe - questa sì - logicamente inserita nell'area destinata a Parco.

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC pa.giuliani@pec.unifir.it

Una tale correzione del tracciato della linea perimetrale del Parco
in tale zona restituirebbe continuità e coerenza alla stessa, senza
apportare pregiudizio alcuno al Parco, anzi delimitandone le aree
in modo più lineare e regolare.

Gli allegati doc.6- 8 rendono un'immagine visiva esaustiva di
quanto sin qui descritto e sostenuto.

3) Illegittimità della delibera per violazione di legge e contrasto
con il PRG di Polignano a Mare, anche in riferimento alla dedotta
illogicità e contraddittorietà della delibera stessa.

L'art. 12 co. 7 della Legge Nazionale 394/1991 prevede che *"il
Piano...sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani
territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione"*.

Ciò ovviamente rileva e si riferisce - secondo logica e corretta
interpretazione sistematica - alla ipotesi di *"contrasto"* tra il Parco
Regionale ed i PRG comunali, nel senso che i piani comunali
vadano a pregiudicare gli interessi perseguiti con il
Piano del Parco.

Ebbene: è piuttosto arduo ipotizzare che il *"completamento"* della
zona Sud-Est di Polignano, con la edificazione della *"Maglia 19 -
Zona C/2 di Espansione - Parte ad edificarsi R 10"* (quella in cui
trovansi i terreni di noi ricorrenti) possa interferire negativamente
con il perseguimento degli obiettivi dello istituendo Parco
Regionale!

Sicché i PRG soccombono di fronte ai piani regionali nel caso che
consentano, all'interno delle aree protette, la realizzazione di

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC: paolo.giuliani@studioemiliani.it

interventi "incompatibili, con gli interessi ambientali e/o culturali dallo stesso tutelati", E QUINDI: "le previsioni di PRG siano tali da <compromettere> gli interessi perseguiti con il Piano del Parco" (così testualmente la deliberazione qui impugnata, come riportata a pag. 7 del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia num. 27 suppl. del 03/03/2020).

NON E' QUESTO IL NOSTRO CASO!

Invero, la zona nella quale giacciono i suoli di noi ricorrenti è del tutto fuori da qualsivoglia interesse di tal genere - come già accennato sopra e diffusamente meglio spiegato *infra* -, per cui la inclusione della stessa nel Parco è priva di qualsivoglia valida motivazione; ed il lasciarla "fuori" e consentire la edificazione prevista nel PRG del Comune di Polignano a Mare non interferisce in alcun modo con la realizzazione degli obiettivi del "Parco".

Di conseguenza, essa area va scorporata dal contesto del Piano del "Parco", dal quale è separata dalla esistente strada di PRG Federico Fellini.

Va da sé, alla luce di quanto sin qui detto, che la previsione di PRG, che indica l'area de qua come Maglia 19 - Zona C/2 di Espansione R 10, NON COMPROMETTE in alcun modo gli interessi perseguiti con il Piano del Parco.

4) L'atto impugnato, ut supra già diffusamente sostenuto, è illegittimo per i già esposti motivi; e contrasta con le previsioni del PRG del Comune di Polignano a Mare, legittimamente adottate e

vigenti.

Infatti, mentre quest'ultimo indica l'intera zona, Maglia 19 ovvero R 10, come "Zona C/2 di Espansione", edificabile su Piano di Lottizzazione, la impugnata deliberazione della Giunta Regionale, ha reso la stessa completamente inedificabile, sin dal momento della approvazione di tale provvedimento amministrativo, quando sono entrate in vigore le norme di salvaguardia, con effetto immediato.

Tale circostanza priva la città di una cubatura di circa 40000,00 mc, indispensabili per soddisfare le esigenze abitative di una città che già soffre di una notevole carenza di case per civile abitazione.

Tra l'altro; alla cubatura "privati" (18000,00 mc), inibita dalla delibera della Giunta Regionale Puglia, debbono aggiungersi gli altri 22000,00 mc di cubatura destinata, nel nominato PdL, alla costruzione di case in edilizia sovvenzionata e convenzionata, per il cui soddisfacimento non esistono, ad oggi, altri suoli disponibili e dedicati nell'intero territorio comunale.

4.1) Ciò viola la normativa, di carattere pubblicistico, che impone la disponibilità, in tutti i comuni, di aree destinate, appunto, alla edilizia pubblica convenzionata e sovvenzionata.

4.2) Per altro verso, la sottrazione di cubatura anche alla edilizia privata, fa venire meno il prescritto equilibrio numero abitanti/cubatura edificabile, con evidente ulteriore violazione di legge; e con l'aggravante che, in un Comune ad altissima tensione abitativa come Polignano, determina effetti incompatibili con il

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC p.giuliano@paoloemiliojuliani.it

contenimento dei prezzi di vendita degli alloggi, dei canoni di locazione, e la stessa possibilità di reperire case in affitto, anche a causa della avvenuta trasformazione di molte abitazioni in B&B, donde la conseguenza di forti tensioni sociali suscettibili di provocare anche problemi di ordine pubblico, di cui già si percepisce la sussistenza.

4.3) Tutto ciò è illegittimo anche perché – si ribadisce – per la intera zona de qua era **già in fase conclusiva l’iter di approvazione del PdL**, come ricordato sub lett. F) della “*premessa*”.

Di conseguenza, al di là della questione relativa alla “*prevalenza*” tra il PRG di Polignano, già esistente ed in vigore, e la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese (dunque: contrasto tra norme del PRG e atto amministrativo – per giunta illegittimo! -, non tra PRG e legge regionale), assume rilievo essenziale la circostanza che alla previsione di PRG i cittadini interessati avevano già dato seguito producendo il prescritto PdL.

La deliberazione della Giunta Regionale, intervenendo quando il PdL della zona era già prossimo alla adozione, ha cancellato con effetto immediato, in virtù delle citate “*norme di salvaguardia*” di cui all’art. 8 punto 5 della delibera impugnata, il diritto degli interessati ad edificare.

4.4) Di conseguenza, il legittimo interesse dei proprietari dei vari terreni compresi nella Maglia – Zona C/2 di Espansione – Parti ad edificarsi R 10, già titolari del diritto di edificare per previsione di PRG, è stato soppresso ex abrupto.

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC pa.giuliani@pec.giuliani.it

In tal modo una previsione normativa, il PRG del Comune di Polignano a Mare, è stata messa nel nulla dallo atto amministrativo della Regione, cioè da un provvedimento illegittimo anche perché contrastante con la stessa Legge Regionale 19/1997, istitutiva dei Parchi, in forza della quale la impugnata delibera è stata assunta.

Tutto ciò è illegittimo anche ove confrontato con la Legge nazionale 394/1991 art. 6 intitolato alle misure di salvaguardia, dove leggesi che "il Ministro dell'ambiente e le Regioni, secondo le rispettive competenze, possono ... adottare misure di salvaguardia", soltanto "in caso di necessità ed urgenza"; o TALE CIRCOSTANZA NEL CASO DI SPECIE NON RICORRE, COME BEN EMERGE DALLA PRECISA DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DELL'AREA DE QUA CHE ABBLAMO OFFERTO IN "PREMESSA" E NEL SEGUITO DEL PRESENTE RICORSO.

4.5) Inoltre, la delibera di Giunta Regionale ha determinato anche una evidente disparità di trattamento tra la Maglia 19 - Zona C/2 di Espansione - Parte ad edificarsi R 10 e le altre circostanti (aventi identica classificazione) che, avendo completato l'iter del PdL prima della delibera della Giunta Regionale, hanno potuto giovare della previsione di PRG, per cui sono state totalmente edificate.

Anche sotto tale profilo, si configura, con la disparità di trattamento, uno sviamento di potere ed illogicità del provvedimento, tali da inficiarne la legittimità.

5) La classificazione dei terreni dei ricorrenti e della

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC paolugiuliani@pec.com.it

intera zona "Maglia 19 - R 10", che è adiacente alle già edificate maglie 16, 17, 18, come zona 1, è letteralmente **incomprensibile ed illegittima.**

Invero, le zone 1, secondo la delibera regionale dovrebbero *"coincidere con le aree non antropizzate, con la presenza di boschi, di aree archeologiche, di abitati o di Zone Speciali di Conservazione (lo Scoglio dell'Eremita) - distante oltre mezzo chilometro dal comprensorio nel quale vi sono i suoli dei ricorrenti - "e con gli ambiti che uniscono particolari aspetti di rilevanza naturalistica paesaggistica e storico-culturale con gli elementi antropici, in particolare attinenti alla attività economica primaria"*.

Ebbene: tale definizione, data nella delibera per le "zone 1" **non ricomprende**, in alcuno dei suoi aspetti e/o contenuti, la "Maglia 19 - Zona C/2 di Espansione - Parte ad edificarsi R 10" (dove giacciono i terreni dei ricorrenti), unica zona ancora a costruirsi in tutta la fascia Sud-Est dell'abitato di Polignano a Mare, perché "bloccata" dalla adozione della delibera qui impugnata e relative clausole di salvaguardia.

La illogicità e la contraddittorietà della collocazione dei terreni de quibus all'interno del Parco Costiero e, per giunta, in zona classificata 1, rispetto alla Legge nazionale 394/1991 art. 2 punto 2 e Legge Regionale 19/1997 lett. a) nonché rispetto alle stesse *"finalità"* della delibera impugnata, come nella stessa specificate, **costituiscono ulteriore essenziale motivo di illegittimità del provvedimento impugnato.**

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 - cell. 335/6791165
PEC paolo.giuliani@studioemiliani.it

Istanza di sospensione

La deliberazione qui impugnata, avendo determinato la entrata in vigore delle norme di salvaguardia che comportano la immediata inedificabilità dei terreni dei ricorrenti, comporta il blocco dell'iter autorizzativo della lottizzazione, con notevole e subitaneo pregiudizio in danno degli interessati; danno grave ed irreparabile perché le norme di salvaguardia, se non "bloccano", sospendono comunque, per anni, la edificabilità dei terreni di noi ricorrenti e di tutti gli altri facenti parte del comprensorio Maglia 19 - Zona C/2 di Espansione - R 10; e ancora più la costruzione delle abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica (22000,00 mc su 40000,00) prevista nel PdL presentato dai proprietari dei terreni.

La sospensione della delibera, che richiediamo, ove dall'Ecc.mo Sig. Presidente della Repubblica accordata, comporterebbe - tra l'altro - la inefficacia delle norme di salvaguardia e quindi consentirebbe l'adozione del PdL proposto dai lottizzanti, condizione necessaria per procedere alla edificazione dell'area; così "completando" la fascia Sud-Est dell'abitato di Polignano a Mare con la costruzione dell'ultima "Maglia" (C/2 Zona di Espansione Maglia 19 - Parte ad edificarsi R 10) di PRG rimasta sinora ineditata, essendo stati già completamente realizzate - e sono già abitate - le circostanti maglie 16,17 e 18.

L'accoglimento della istanza cautelare, e poi del ricorso nel merito,

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC paolugiuliani@paolugiuliani.it

consentirebbe la realizzazione di 22000,00 mc di ERP (edilizia convenzionata e sovvenzionata e di 18000,00 mc per 45 abitazioni di altrettanti piccoli proprietari.

Al contrario, la eventuale reiezione dell'istanza cautelare comprometterebbe in modo irreversibile tale possibilità, con grave pregiudizio per noi sottoscritti, per gli altri proprietari dell'intero comprensorio e per i cittadini più *deboli*, che attendono la loro *casa popolare*.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra esposto - e con espressa riserva di aggiungere ulteriori argomentazioni a seguito della presentazione delle controdeduzioni ed il deposito dei documenti di Controparte - noi sottoscritti chiediamo che l'Ecc.mo Sig. Presidente della Repubblica Italiana voglia:

- 1) **Annullare/revocare** in tutto o in parte (quella relativa alla Maglia 19 - Zona C/2 di Espansione - Parte ad edificarsi R10) la deliberazione della Giunta Regionale Pugliese 25/02/2020 - 03/03/2020, sicché viziata ed illegittima per violazione di legge, illogicità e sviamento di potere, abuso di potere, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale;
- 2) **Concedere**, in attesa della decisione definitiva, la **sospensione** della stessa per i motivi sopra indicati; **in toto** ovvero, quanto meno, **nella parte dispositiva della immediata efficacia delle norme di salvaguardia** di cui all'art. 8 punto 5 della delibera impugnata.


Documenti allegati:

AVV. PAOLO EMILIO GIULIANI
VIA DANTE N. 51
70044 POLIGNANO A MARE (BA)
Tel. 080/4034687 – cell. 335/6791165
PEC pa.giuliani@polignanoavv.it

- a) doc. 1 Deliberazione impugnata Regione Puglia 25/02/2020 - 03/03/2020 Istituzione "Parco Regionale Naturale Costa Ripagnola";
- b) doc. 2 Copia allegato B alla citata delibera;
- c) doc. 3 Certificazione catastale Giuliani Marco;
- d) doc. 4 Certificazione catastale Tanese Francesco;
- e) doc. 5 Ricevuta presentazione PdL al Comune di Polignano con timbro protocollo in arrivo 02/12/2019;
- f) doc. 6 Stralcio rilievo aerofotogrammetrico della zona di lottizzazione R 10 (Maglia 19 - Zona di Espansione C/2 - Polignano);
- g) doc. 7 Foto Chiesa-Parrocchia di Sant'Antonio, in via di completamento, all'interno della zona ad edificarsi;
- h) doc. 8 Rilievo aerofotogrammetrico della zona a costruirsi, tra le Vie Fellini, Gimma, Galluzzi e Levi Montalcini.


Polignano a Mare, 30/05/2020

Ing. Giuliani Marco




Avv. Paolo Emilio Giuliani

(anche per autentica della sottoscrizione dei ricorrenti)



Sig. Tanese Francesco





REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 3 MARZO 2020

n. 27 *suppl.*

**Disegni di legge regionali
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 19/97**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA**Disegni di legge regionali
ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L.R. 19/97**

DISEGNO DI LEGGE 25 febbraio 2020, n. 13

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE “COSTA RIPAGNOLA”..... 4

PARTE PRIMA

Disegni di legge regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 19/97

DISEGNO DI LEGGE 25 febbraio 2020, n. 13

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE "COSTA RIPAGNOLA".

Relazione esplicativa e di accompagnamento allo Schema di Disegno di Legge rubricato "Istituzione del Parco naturale regionale Costa Ripagnola".**1. Premessa.**

Il presente schema di disegno di legge è volto ad istituire il Parco naturale regionale in agro dei Comuni di Polignano a Mare e di Monopoli, così dando attuazione alle previsioni contenute nella legge regionale 24 luglio 1997, n. 97 e smi recante *"Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia"* che ha individuato tra le aree aventi preminente interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico l'area A7 denominata *"Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della S.S. 16"*.

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e smi rubricata *"Legge quadro sulle aree protette"* radica la competenza delle Regioni alla istituzione dei Parchi: ed infatti l'articolo 2 comma 8 così testualmente recita: *"La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni."*. Conformemente a quanto stabilito dalla citata L. n. 394/1991 e smi, con la l.r. n. 19/1997 e smi (nell'Elenco generale per provincia e schede identificative) la Regione ha pertanto individuato una serie di aree aventi particolare valore naturalistico, ambientale e paesaggistico: tra queste rientra quella innanzi menzionata, ovvero l'area A7 denominata *"Fascia costiera del territorio di Polignano a valle della S.S. 16"*.

Tale schema di disegno di legge completa un complesso iter procedimentale (codificato dalla legge regionale) articolatosi in apposite sedute di Conferenza dei servizi indette ai sensi del combinato disposto della l.r. n. 19/1997 e smi e della L. n. 241/1990 e smi (art. 14), al fine di addivenire alla approvazione delle linee guida, del Documento di indirizzo di cui all'art. 22 comma 1 della L. n. 394/1991 e smi nonché della perimetrazione provvisoria unitamente alla individuazione degli obiettivi da perseguire.

2. Procedimento.

Come accennato al paragrafo che precede, il procedimento si è articolato in tre sedute di conferenza dei servizi svoltesi nelle date del 29 luglio, 25 settembre e 4 novembre 2019 ai cui verbali redatti si rinvia: tutta la relativa documentazione inerente a dette sedute (note di indizione, verbali, allegati a quest'ultimo, documentazione pervenuta anche dopo le citate sedute) è stata pubblicata sul sito www.paesaggiopuglia.it ai fini della libera visione, consultazione ed informazione.

La conferenza ha visto la partecipazione attiva delle Amministrazioni comunali di Polignano a Mare e di Monopoli, delle associazioni di categoria, di quelle ambientaliste nonché di alcuni privati che hanno proposto interventi e/o progetti nell'area di interesse e/o in aree adiacenti o limitrofe. Durante tutte le sedute svoltesi sono state raccolte le proposte e le istanze di tutti i portatori di interesse coinvolti nel procedimento culminato con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 243 del 17 dicembre 2019 che, in esito alle sedute di CdS svoltesi, ha condotto alla approvazione dei succitati documenti, demandando invece alla proposta di legge l'approvazione della zonizzazione del territorio all'interno della perimetrazione. All'esito dell'ultima seduta di Conferenza dei servizi ha fatto seguito una ulteriore corrispondenza, in particolare, con il Comune di Polignano a Mare, anch'essa pubblicata e scaricabile dal succitato sito dedicato. A norma dell'art. 6, comma 3 della l.r. n. 19/1997, entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori della Conferenza dei servizi la Giunta regionale, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, adotta il disegno di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo 5. L'art. 8, comma 1 della medesima l.r. stabilisce che, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991.

3. Finalità.

Le aree naturali regionali, così come definito dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 394/1991, rappresentano un importante laboratorio per la conservazione e l'implementazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Conservazione e tutela vanno considerati all'interno delle aree protette insieme ad uno sviluppo controllato, che può essere legato ad attività sostenibili in ambito turistico (accoglienza e ristorazione), piccola imprenditoria artigianale, prodotti agricoli di qualità o con marchi distintivi. L'agricoltura e la selvicoltura rappresentano elementi portanti per la gestione di tali aree contribuendo in maniera determinante al mantenimento di habitat naturali e del paesaggio rurale. Le aree naturali protette costituiscono a loro volta opportunità per il territorio.

Conformemente alla *ratio* sottesa sia alla legge nazionale che a quella regionale, la presente proposta è dunque finalizzata a garantire e promuovere la conservazione, il recupero e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nei territori dei Comuni di Monopoli e Polignano a Mare. In particolare nella porzione di territorio interessata sono documentate evidenze di "*segnalazione di opere di trasformazione ambientale naturale*" inerenti ad attività non previamente autorizzate o eseguite in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, come si evince *per tabulas* dalla nota del Comune di Polignano a Mare prot. n. 45283 del 18 dicembre 2019, acquisita agli atti del procedimento. Anche da tali rappresentazioni è dunque discesa la necessità di intervenire normativamente apprestando la più idonea forma di tutela del territorio in parola, attraverso l'istituzione dell'area protetta regionale.

Il perimetro del Parco naturale si estende verso una porzione del Comune di Monopoli in un'area confinante con il Comune di Polignano a Mare, che presenta i medesimi valori naturalistici, ambientali e paesaggistici. L'area della costa di Polignano a Mare rappresenta uno degli ultimi tratti di costa rocciosa a falesie pressoché integri nel territorio della Città Metropolitana di Bari. Rispetto all'intera superficie del Parco, la porzione di territorio appartenente al Comune di Polignano a Mare corrisponde a due terzi del totale, quella appartenente al Comune di Monopoli ad un terzo.

Sotto il profilo dell'uso del suolo, come desumibile dalla carta tematica aggiornata al 2011, l'area è così caratterizzata:

- superfici coltivate 232, 59 ha, il 42% dell'intera area protetta
- superfici naturali 191,90 ha, il 35% dell'intera area protetta
- superfici antropizzate 124,26 ha, il 23% dell'intera area protetta

L'area è caratterizzata da rilevante valore paesaggistico e naturalistico, nonché da grande interesse dal punto di vista speleologico in quanto risultano presenti numerose e importanti grotte terrestri e marine sommerse e semisommerse ed emergenze geologiche. Il tratto di costa presenta alcuni significativi elementi del reticolo di lame, in particolare nella zona di Pozzo Vivo, Torre Incine, S. Vito e San Giovanni.

Dal punto di vista antropologico e culturale, in tale area si evidenzia la presenza di testimonianze di antropizzazione del territorio che mostrano la continuità di frequentazione in un arco temporale che va dal paleolitico ad oggi, con la presenza diffusa di elementi emergenti quali la divisione fondiaria, i muretti a secco, i trulli, i pozzi ed altri elementi tipici del paesaggio rurale. In relazione agli aspetti archeologici, si evidenzia che l'area in esame ricade in un comprensorio territoriale in cui sono noti rinvenimenti archeologici, sia terrestri sia subacquei, e segnalazioni relative ad insediamenti sparsi di natura antropica che hanno caratterizzato, senza soluzione di continuità, periodi diversi, compresi tra l'età preistorica e la tarda età medievale.

Con riferimento all'area oggetto di perimetrazione provvisoria la Delibera di Giunta Regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018 recante "*Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia*", riporta la presenza dei seguenti habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE:

- 1120* Praterie di Posidonia (*Posidonion oceanicae*)
- 1170 Scogliere (Coralligeno e Scogliera Corallina con biocostruzioni a scleractinie)
- 1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con *Limonium spp.* Endemici
- 2250* Dune costiere con ginepri (*Juniperus spp.*)

- 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
- 8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

Sotto il profilo naturalistico e paesaggistico l'area è soggetta ai seguenti principali fattori di rischio:

- nuove urbanizzazioni;
- trasformazione delle residue aree a naturalità diffusa;
- infrastrutture a servizio delle strutture balneari sulle scogliere;
- perdita e/o danneggiamento del patrimonio archeologico ancora celato nel terreno e non immediatamente percettibile;
- parcheggi non regolamentati;
- fruizione non regolamentata del tratto di mare immediatamente prospiciente la costa;
- fruizione non regolamentata delle grotte sommerse;
- attività non regolamentate di ormeggio ed ancoraggio;
- attività non regolamentata di pesca sportiva.

Sulla scorta degli esiti del procedimento svoltosi (confluiti nei relativi verbali delle sedute di CdS celebratesi), nonché degli approfondimenti tecnici esperiti e della approvazione del relativo perimetro del Parco naturale regionale, tutti riversati nel Documento di indirizzo approvato con la determinazione dirigenziale n. 243 del 17 dicembre 2019, il territorio del Parco è stato suddiviso in Zone: segnatamente l'art. 3 del presente schema di disegno di legge prevede che *"Fino alla approvazione del Piano ... il Parco è suddiviso nelle seguenti zone:*

1. *zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;*
2. *zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata dalla presenza di nuclei abitati e/o produttivi;*
3. *zona 3 caratterizzata dalla presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati".*

Le aree ricomprese all'interno della zona 1 sono state individuate fra gli ambiti territoriali a rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale: le stesse coincidono con le aree non antropizzate, con la presenza di boschi, di aree archeologiche, di habitat o di Zone Speciali di Conservazione (lo Scoglio dell'Eremita) e con gli ambiti che uniscono particolari aspetti di rilevanza naturalistica, paesaggistica e storica culturale con elementi antropici, in particolare attinenti all'attività economica primaria.

Le aree ricomprese nella zona 2 sono tutte quelle aree edificate che presentano nuclei abitati e/o produttivi. Le aree ricomprese nella zona 3 sono tutte quelle aree che sono parte di centri edificati o di frazioni di centri edificati.

La graduazione della tutela apprestata nelle diverse Zone individuate (cfr. comma 6 dell'art. 8) è strettamente correlata alle caratteristiche del territorio considerato. Inoltre, come previsto dagli artt. 6 e 10 Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico – PAI, nelle porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, non inferiore a 150 metri, vige il divieto assoluto di edificabilità e non è consentito:

- l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente
- il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della legge 112/1998 e s.m.i.
- lo svolgimento delle attività di campeggio
- il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente
- lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonchè il deposito temporaneo dei rifiuti.

La deroga ai divieti codificati dal medesimo art. 8 rubricato *"Misure di salvaguardia"* è consentita solo nelle Zone 2 e 3.

D'altro canto anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di puntualizzare che, essendo i Parchi regionali aree protette per le quali vi è uno spiccato interesse alla conservazione, al recupero ed alla valorizzazione dei beni naturali e ambientali che vi insistono, anche al fine di favorirne l'uso culturale e ricreativo, gli interessi presi in considerazione dal Piano del Parco hanno dunque carattere settoriale ed investono particolarmente gli ambiti culturali ed ambientali, al punto che la giurisprudenza amministrativa (*ex multis* TAR Lombardia, n. 377/2013) ha affermato l'illegittimità di previsioni contenute in tale strumento, funzionali al perseguimento di interessi esorbitanti rispetto a quelli ad esso specificamente attribuiti dalla legge. Tali limiti hanno rilievo anche in materia di rapporti fra Piano del Parco e strumenti urbanistici di competenza di amministrazioni infraregionali, quale ad esempio i PRG dei Comuni. In particolare, si deve ritenere che il contrasto fra le due tipologie di strumenti di pianificazione sussista solo quando le previsioni contenute nei PRG siano tali da compromettere gli interessi perseguiti con il Piano di Parco, situazione che si verifica allorché le prescrizioni dello strumento comunale siano più permissive rispetto a quelle contenute in quest'ultimo e consentano quindi la realizzazione, all'interno dell'area protetta, di interventi incompatibili con gli interessi ambientali e/o culturali dallo stesso tutelati.

In ragione del contributo offerto dal Comune di Polignano a Mare con nota prot. n. 39505 del 7 gennaio 2020 (assunta agli atti regionali) nonché in ragione delle successive interlocuzioni che ne sono seguite tra i rappresentanti della Regione e quelli dell'Amministrazione comunale e, segnatamente in riferimento alle proposte normative inerenti alle misure di salvaguardia, al regime autorizzativo nonché alla norma transitoria, è opportuno puntualizzare quanto segue in ordine alla definitiva versione dello schema di disegno di legge oggetto del presente atto.

In particolare si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di cui all'art. 2 co. 2 relativo alla partecipazione al Consorzio da parte dei Comuni (come sopra già accennato), prevedendo che la stessa sia proporzionale alle quote di territorio comprese nel perimetro del Parco e che, in ragione della estensione del territorio comunale, può essere calcolata in circa due terzi per il Comune di Polignano a Mare e circa un terzo per il Comune di Monopoli.

In relazione agli interventi contemplati dall'art. 9 (ovvero a quelli consentiti fino alla approvazione del Piano per il Parco) si è parimenti accolta la proposta del Comune volta a consentire *"sull'intero territorio del parco la realizzazione di strutture così come disciplinate dall'art. 45, comma 3, lett. b3 delle NTA del PPTR funzionali a garantire l'accesso al mare"*, al fine di non interdire completamente l'accesso ad una delle risorse turisticamente maggiormente fruibili sul territorio della litoranea di Polignano a Mare.

In ordine poi alle Misure di salvaguardia, l'attuale declinazione del co. 6 dell'art. 8 è finalizzata a preservare i valori ambientali, paesaggistici e naturalistici riconosciuti, in ottemperanza alle finalità istitutive dell'area regionale protetta declinate all'art. 1, comma 3. Diversamente opinando, ovvero consentendo di derogare ai divieti rivenienti dalla normativa nazionale (Legge Quadro n. 394/1991), verrebbe snaturata la *ratio* sottesa alla stessa istituzione del Parco. D'altronde differenti disposizioni farebbero prevalere le previsioni urbanistiche comunali rispetto a quelle recate dal Piano del Parco, parimenti in contrasto con la dicitura dell'art. 12 comma 7 che così testualmente recita: *"Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione."*

In virtù poi della vocazione prettamente turistica delle aree oggetto di perimetrazione si è deciso di prevedere la possibilità di concedere deroghe ai divieti solo per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive dell'area protetta e ferme restando le tutele previste dalla disciplina vigente in materia di paesaggio e beni culturali.

Quanto all'art. 14 comma 1 (riferito alla individuazione del soggetto cui affidare la rappresentanza dell'Ente di gestione del Parco), non si è ritenuto di accogliere la proposta di limitare la facoltà di scelta alla sola Amministrazione Comunale di Polignano a Mare in quanto tale opzione avrebbe di fatto pretermesso e compresso pari facoltà spettanti alla Regione ed agli altri Enti locali interessati.

4. Articolazione dello schema di disegno di legge.

Il presente schema di disegno di legge è suddiviso in sedici articoli: Articolo 1 - Oggetto, classificazione e

finalità, Articolo 2 - Ente di gestione, Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria, Articolo 4 - Piano per il Parco, Articolo 5- Iter procedimentale del Piano per il Parco, Articolo 6 - Regolamento del Parco, Articolo 7 - Piano pluriennale economico sociale, Articolo 8 - Misure di salvaguardia, Articolo 9 - Regime autorizzativo, Articolo 10- Nulla osta e pareri , Articolo 11 – Indennizzi, Articolo 12 -Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi, Articolo 13 – Sanzioni, Articolo 14 - Norma transitoria, Articolo 15 - Norma finanziaria, Articolo 16- Norma di rinvio, oltre due allegati (Allegato A e Allegato B).

In particolare, l'**Allegato A** contiene l'elenco dei *files* vettoriali, identificati univocamente mediante una stringa di 32 caratteri esadecimale (impronta MD5), ottenuta applicando l'algoritmo di *hash* crittografico MD5 secondo lo standard RCF 1321.

L'**Allegato B** contiene la rappresentazione cartografica del territorio del Parco.

L'**Allegato C**, infine, rappresenta il reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, individuando anche le porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo stesso, non inferiore a 150 metri, nel quale vige il divieto assoluto di edificabilità e non sono consentite le attività sopra elencate.

La copertura finanziaria delle spese rivenienti dal presente schema di disegno di legge è assicurata dalla assegnazione, in termini di competenza e cassa, di Euro cinquanta mila (50.000,00) sul Capitolo 581011 "Spese per la costituzione di aree naturali protette. (l.r. 19/97)" alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi al 2020, si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del Bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Barbara Valenzano

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale

Prof. Alfonsino Piscichio

Il Presidente della Giunta regionale

(Dott. Michele Emiliano)

Hanno collaborato:

1. ing. Barbara Loconsole, Dirigente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
2. ing. Caterina Dibitonto, Dirigente *ad interim* del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
3. dott.ssa. Giorgia Barbieri, funzionario Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
4. arch. Enrico Grifoni, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
5. dott.ssa Valentina Rubini, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità
6. dott.ssa Concetta Sgarra, funzionario Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità

Schema di Disegno di Legge
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE "COSTA RIPAGNOLA"

Articolo 1

Oggetto, classificazione e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni (Legge quadro sulle aree protette) e dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita l'area naturale protetta denominata "Costa Ripagnola" classificata Parco naturale regionale (Parco), secondo la lett. a) comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 19/1997 e smi.
2. Il Parco si estende nei territori dei Comuni di Polignano a Mare e di Monopoli su una superficie individuata dai file vettoriali georeferenziati elencati nell'Allegato A della presente legge che ne costituisce parte integrante, la cui rappresentazione cartografica è contenuta nell'Allegato B della presente legge, anch'esso parte integrante.
3. Il Parco è istituito al fine di:
 - a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche avuto riguardo a quelle tutelate dalla Direttiva 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla Direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi ed i processi naturali;
 - b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici;
 - c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei;
 - d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la ricostituzione delle lame ad esso connesse;
 - e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali ed architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, i manufatti ed i sistemi insediativi rurali;
 - f) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili;
 - g) promuovere la fruizione sostenibile ed integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici;
 - h) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente, alle risorse naturali ed a quelle del patrimonio storico, archeologico ed architettonico, che contribuisca ad innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio;
 - i) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo ed accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti;
 - j) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.

Articolo 2

Ente di gestione

1. La gestione del Parco è affidata agli enti locali territorialmente interessati che operano tramite un Consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. Il Comune di Polignano a Mare ed il Comune di Monopoli partecipano al Consorzio proporzionalmente alle quote di territorio compreso nel perimetro del Parco.
3. Gli enti locali territorialmente interessati procedono secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del d.lgs. n. 267/2001 e smi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida agli enti inadempienti, con propria Deliberazione nomina

un commissario ad acta che provvede in luogo dell'ente rimasto inerte. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico dell'ente inadempiente. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.

4. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco quelli indicati all'art. 9 della l.r. n. 19/1997.
5. Gli Enti locali territorialmente interessati procedono conformemente agli atti di indirizzo regionali.

Art. 3

Zonizzazione provvisoria

Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 4, il Parco è suddiviso nelle seguenti zone:

1. zona 1 di rilevante valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale;
2. zona 2 di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale, connotata dalla presenza di nuclei abitati e/o produttivi;
3. zona 3 caratterizzata dalla presenza di centri edificati o di frazioni di centri edificati.

Articolo 4

Piano per il Parco

1. La tutela dei valori naturali, ambientali, storici, culturali ed antropologici affidata all'Ente di gestione del Parco è perseguita attraverso il Piano per il Parco (Piano) predisposto ed adottato dall'Ente di gestione stesso ed approvato secondo quanto stabilito dai commi 3 e seguenti dell'articolo 20 della l.r. n. 19/1997.
2. Il Piano disciplina i contenuti di cui al comma 1 dell'articolo 12 della L. 394/1991 e s.m.i. e suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di protezione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della medesima legge.
3. Ai sensi dell'art. 12 comma 7 della L. n. 394/1991 e s.m.i., il Piano sostituisce i piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello ed ogni altro strumento di pianificazione del territorio. Il Piano è conforme alle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 176 [Approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)], nonché a quelle del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera n. 39 del 30 novembre 2005 sia con riferimento alle aree a pericolosità idraulica sia con riferimento al reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica.
4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali alle previsioni del Piano avviene entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di approvazione del medesimo, decorsi i quali la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune inadempiente, nomina con propria Deliberazione un commissario *ad acta* che provvede in luogo del Comune rimasto inerte. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del Comune inadempiente. Il commissario *ad acta* è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.
5. Il Piano individua le aree contigue del Parco naturale aventi la finalità di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, nelle quali la Regione, d'intesa con l'Ente di gestione del Parco e con gli enti locali interessati, stabilisce le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive, per la tutela dell'ambiente e la prevenzione del rischio idraulico. Nelle aree contigue rientrano anche le porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, non inferiore a 150 metri e le aree di particolare valore botanico-vegetazionale.
6. Il Piano prevede interventi che riguardano:
 - a) riqualificazione e recupero ambientale complessivo;
 - a) rinaturalizzazione, riconversione ed aumento della superficie occupata dalle formazioni vegetali naturali;
 - b) diversificazione degli habitat attualmente presenti, con ripristino delle aree incolte e a pascolo;
 - c) rinaturalizzazione delle lame, anche con funzione di corridoi ecologici e difesa idrogeologica;
 - d) messa in sicurezza delle grotte costiere, delle lame e delle cavità carsiche;

- e) monitoraggio dell'inquinamento e dello stato degli indicatori biologici presenti;
- f) recupero e conservazione e fruizione compatibile dei beni storici e architettonici diffusi;
- g) creazione di sentieri natura, didattici e ricreativi ad uso delle scuole e dei cittadini;
- h) valorizzazione delle aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-sostenibile;
- i) coinvolgimento degli operatori nei vari settori economici e produttivi, per fornire la propria collaborazione nella tutela degli ecosistemi, nel miglioramento dell'offerta di servizi ecosistemici e nella realizzazione di interventi di protezione e valorizzazione del territorio, anche attraverso la sottoscrizione di accordi e/o convenzioni;
- j) implementazione di progetti di recupero, conservazione e fruizione compatibile dei beni archeologici diffusi nel territorio;
- k) introduzione della previsione di ricorrere alle procedure dell'archeologia preventiva (art. 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni) come misure di mitigazione dei possibili impatti sui beni archeologici;
- l) creazione di percorsi archeologici - naturalistici a scopo didattico e turistico.

Articolo 5

Iter procedimentale del Piano per il Parco

1. L'Ente di gestione dell'area protetta:
 - a) predispone ed adotta il Piano in conformità all'art. 20 (Piano per il Parco) della l.r. n. 19/1997 e s.m.i. nonché a quanto stabilito dalla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica);
 - b) deposita il Piano adottato presso gli enti territoriali interessati per la durata di quaranta giorni consecutivi e pubblica sul BURP l'avviso di deposito del Piano. Durante tale periodo chiunque ha facoltà di prendere visione del Piano, estrarne copia e presentare osservazioni scritte;
 - c) a seguito del decorso del termine contemplato dalla lettera b), formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il Piano, unitamente alle osservazioni ed alle relative controdeduzioni, alla struttura regionale competente in materia di aree protette.
2. L'articolazione regionale a ciò preposta:
 - a) predispone l'istruttoria propedeutica all'approvazione del Piano e, a tal fine, può convocare appositi incontri con le strutture regionali interessate e con rappresentanti di enti ed associazioni competenti;
 - b) trasmette la relazione istruttoria all'Ente di gestione che, entro il termine di trenta giorni, conferma il Piano alla stessa apportando tutte le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette ai fini della approvazione;
 - c) trasmette il Piano alla Giunta regionale ai fini della presa d'atto, a seguito della quale viene poi trasmesso alla Commissione consiliare competente.
3. Antecedentemente alla approvazione definitiva viene acquisito il parere obbligatorio e non vincolante della competente Commissione consiliare.
4. Al Piano possono essere apportate modifiche seguendo le procedure di cui ai commi precedenti. Il Piano è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 6

Regolamento del Parco

La disciplina dell'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco è definita nel Regolamento del Parco che disciplina i contenuti dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 15 della L. 394/1991 e s.m.i.

Articolo 7

Piano pluriennale economico - sociale

1. Il Piano pluriennale economico - sociale promuove iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del Parco e nei territori adiacenti.
2. Il citato Piano è predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 della L. n. 394/1991 e s.m.i.

deliberato dalla Comunità del Parco, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione nonché con il contributo degli enti locali interessati, secondo l'iter di cui all'articolo 5.

3. Il Piano ha durata quadriennale e può essere annualmente aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.

Articolo 8

Misure di salvaguardia

1. Dalla data di pubblicazione del disegno di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sull'intero territorio del Parco sono vietati:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio e previa autorizzazione del Parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente di gestione del Parco;
 - b) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e salvo gli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dal Parco;
 - c) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche ed idrobiologiche delle acque;
 - d) l'introduzione di specie aliene, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale;
 - e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche;
 - f) l'asportazione di minerali e materiale di interesse geologico, paleontologico ed archeologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dal Parco;
 - g) la realizzazione di opere ed interventi tali da modificare gli equilibri ecologici, idraulici, idrogeotermici ed il regime delle acque, ovvero tali da incidere sulle finalità previste nell'articolo 1;
 - h) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei nuclei abitati, non autorizzate dall'Ente Parco;
 - i) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - j) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzata;
 - k) l'uso di fuochi all'aperto;
 - l) il sorvolo del territorio del Parco da parte di velivoli non autorizzati dall'Ente, salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica o sulla disciplina del volo e per operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;
 - m) l'esercizio dell'attività venatoria;
 - n) l'attività di campeggio libero e sosta dei camper fuori dalle aree attrezzate allo scopo;
 - o) l'installazione o l'utilizzo di impianti di illuminazione ad alta potenza nelle aree a vegetazione naturale;
 - p) la realizzazione di opere ed interventi di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
 - q) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali.
2. In aggiunta ai divieti di cui al comma 1, nella porzione marina del Parco è altresì vietato:
 - a) nell'ambito della pesca sportiva, l'utilizzo di reti trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate;
 - b) la pesca a strascico nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, anche se ricadenti a profondità superiori a 50 metri;
 - c) lo scavo di trincee per l'interramento di cavi e condotte sottomarine nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;
 - d) per i mezzi nautici a motore e per i natanti da diporto a motore, il superamento del limite di velocità di 6,5 nodi; tale limite non si applica ai mezzi in servizio di vigilanza, emergenza e soccorso, nonché alle imbarcazioni della Pubblica Amministrazione preposte allo svolgimento di funzioni istituzionali;
 - e) l'ancoraggio e la costruzione di campi ormeggio nelle aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario;

- f) le trivellazioni per la ricerca di idrocarburi;
 - g) i parchi eolici off-shore.
3. Non sono altresì ammissibili le seguenti attività:
- a) la realizzazione e l'ampliamento di impianti urbani o industriali per la depurazione delle acque reflue. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
 - b) la realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili";
 - c) l'eliminazione o la trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica, in particolare dei muretti a secco, dei terrazzamenti, delle specchie, delle cisterne, dei fontanili, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive.
4. Nelle porzioni di terreno a distanza planimetrica, sia in destra sia in sinistra dall'asse del corso d'acqua del reticolo idrografico cartografato nella Carta Idrogeomorfologica, non inferiore a 150 metri, vige il divieto assoluto di edificabilità, e, comunque, non è consentito:
- a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
 - b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della legge 112/1998 e s.m.i.;
 - c) lo svolgimento delle attività di campeggio;
 - d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;
 - e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonchè il deposito temporaneo dei rifiuti.
5. Fino all'approvazione del Piano sull'intero territorio del Parco è vietato:
- a) realizzare nuove costruzioni;
 - b) realizzare qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento delle attività agricole, forestali e pastorali nei terreni in coltivazione;
 - c) realizzare nuove strade ed ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agricole-forestali e pastorali.
6. Fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e di quelle contenute nel PPTR e, fino all'approvazione del Piano del Parco, l'Ente di gestione, ove istituito ed operante, oppure il soggetto a cui è affidata la gestione provvisoria ai sensi del successivo articolo 14, d'intesa con la struttura regionale di cui all'art. 23 della l.r. n. 19/1997 e s.m.i, limitatamente alle zone 2 e 3 di cui all'articolo 3, per rilevanti motivi di interesse pubblico e, comunque, nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, può concedere motivate deroghe ai divieti previsti dal comma 5, per la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa ed il Direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, l'Ente di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui all'art. 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero avvalendosi del Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari Carabinieri o del Nucleo Operativo Ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Articolo 9

Regime autorizzativo

1. Fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, fino all'approvazione del Piano, oltre agli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 8, comma 6, sono consentiti:
 - a) le pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
 - b) la continuazione delle pratiche colturali sulle superfici in attualità di coltivazione, nonché le normali attività agricole connesse;
 - c) la realizzazione degli interventi sulle aree boscate e i tagli boschivi secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente;
 - d) la sostituzione delle colture arboree realizzata esclusivamente secondo l'impianto a buche, senza scasso e con aratura di profondità non superiore a 30 cm;
 - e) sull'intero territorio del Parco, la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR n. 380/2001 e smi;
 - f) limitatamente alla zona 3 di cui all'art. 3, la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001 e smi;
 - g) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15% della loro superficie utile;
 - h) limitatamente alle zone 2 e 3, la realizzazione di interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica nonché di interventi necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
 - i) sull'intero territorio del Parco, la realizzazione di strutture così come disciplinate dall'art. 45, comma 3, lett. b3, delle NTA del PPTR funzionali a garantire l'accesso al mare.
2. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti urbanistici vigenti, ove più restrittive. Nelle aree esterne ai centri edificati dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non dovranno verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici ed ambientali presenti nell'area.

Articolo 10

Nulla osta e pareri

1. Il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione che verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni del Piano e del regolamento.
2. Fino all'approvazione del Piano e del regolamento, il rilascio di permessi di costruire o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere ricadenti all'interno del Parco è subordinato al parere preventivo ed obbligatorio dell'Ente di gestione che verifica la coerenza dell'intervento con le finalità istitutive del Parco nonché la conformità dell'intervento alle disposizioni della presente legge.

Articolo 11

Indennizzi

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 394/1991 e smi l'Ente di gestione del Parco è tenuto ad indennizzare i danni eventualmente provocati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico ed alle colture.

Articolo 12

Vigilanza, sorveglianza e poteri sostitutivi

1. La vigilanza sulla gestione del Parco è esercitata dalla Giunta Regionale attraverso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e di vigilanza ambientale, nonché dall'Ente di gestione nelle forme individuate in sede di stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 267/2000 e smi.

2. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lett. a) il Presidente della Giunta regionale, previa diffida all'Ente di gestione, con propria Deliberazione nomina un commissario ad acta che provvede in sua sostituzione. Il compenso ed il rimborso delle spese per l'espletamento dell'incarico sono posti a carico del medesimo Ente di gestione. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di comprovata competenza ed esperienza in relazione all'attività oggetto dell'incarico.
3. A seguito di segnalazioni delle competenti strutture regionali e previa deliberazione di Giunta regionale, il Presidente della Giunta, qualora riscontri gravi inadempienze o fatti gravi contrari alle normative vigenti ovvero nel caso di persistente inattività tale da compromettere le finalità di tutela dell'area protetta, con proprio decreto provvede allo scioglimento degli organi dell'Ente di gestione ed esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario Straordinario che provvede in via sostitutiva alla gestione del Parco.

Art. 13

Sanzioni

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla Legge n. 394/1991 e smi, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - b) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - c) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10 mila.
 - d) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. d) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - e) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. e) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2.000,00 per ogni metro cubo di materiale estratto e per ogni metro cubo di rifiuto conferito, fino ad un massimo di euro 3.000,00.
 - f) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. f) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - g) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. g) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10 mila.
 - h) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. h) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00.
 - i) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. i) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - j) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. j) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - k) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. k) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - l) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. l) dell'art.8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - m) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. m) dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di caccia.
 - n) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. n) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.
 - o) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. o) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - p) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. p) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 25, comma 4 della l.r. n. 19/1997 e smi.

- q) La violazione del divieto di cui al comma 1 lett. q) dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00.
 - r) La violazione dei divieti di cui al comma 2 dell'art. 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.
 - s) La violazione dei divieti di cui al comma 3 dell'art. 8 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica e paesaggistica.
 - t) La violazione delle limitazioni e dei divieti previsti in materia di tagli boschivi dalla normativa regionale vigente in materia comporta l'applicazione della sanzione amministrativa previste dall'art. 25, comma 6 della l.r. n. 19/1997 e smi.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 1 della legge 25 novembre 1981, n. 689 e all'art. 6, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio dell'ente di gestione e destinate agli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'ente stesso per la gestione del Parco. Nelle more della sua costituzione, tali somme sono introitate dalla Regione.
- La violazione dei divieti richiamati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), n), o), p) del comma 1 nonché dei divieti richiamati alle lettere c), e), f), g) comporta anche la riduzione in pristino dei luoghi e l'eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali, conformemente alle prescrizioni impartite dell'Ente di gestione.

Art. 14

Norma transitoria

1. Sino alla costituzione dell'Ente di gestione del Parco nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta sono affidate ad un Commissario individuato congiuntamente dal Comune di Polignano a Mare e dalla Regione Puglia, d'intesa con gli altri enti locali territorialmente interessati. Il Commissario è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e la durata dell'incarico non può comunque essere superiore a dodici mesi.
2. Non soggiacciono alle disposizioni della presente legge gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti di depurazione delle acque, inclusa la realizzazione dei relativi scarichi.
3. Non soggiacciono altresì alle disposizioni della presente legge gli interventi e le opere edilizie che, alla data di pubblicazione del disegno di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, hanno già conseguito tutti i titoli autorizzativi comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed applicabili alla fattispecie.

Articolo 15

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte mediante assegnazione, in termini di competenza e cassa, di euro cinquanta mila sul Capitolo 581011 "Spese per la costituzione di aree naturali protette. (l.r. 19/1997 e smi)", alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" dello stato di previsione delle spese del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri di cui sopra si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del Bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 16

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della l.r. n. 19/1997 e smi.
2. Dalla data di pubblicazione del presente disegno di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e fino all'entrata in vigore della Legge, sull'intero territorio del Parco vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 comma 1 della l.r. n. 19/1997 e smi e di cui all'articolo 6 comma 3 della L. n. 394/1991 e smi.


Allegato A

La superficie del Parco Naturale Regionale "Costa Ripagnola da Polignano a Mare a Monopoli", come suddivisa nelle zone 1, 2 e 3 per la parte terrestre ed in un'unica zona per la parte marina, per la quale sono indicati i punti a mare quali vertici del poligono che la perimetra, è individuata dai file vettoriali in formato *shapefile* elencati nella tabella seguente.

A ciascun file è associata una stringa di 32 caratteri esadecimale (impronta MD5) ottenuta applicando allo stesso l'algoritmo di hash crittografico MD5 secondo lo standard RCF 1321. L'impronta MD5 è idonea ad identificare univocamente ciascuna copia dei suddetti file.

I file vettoriali qui identificati saranno pubblicati sul sito web della Regione Puglia www.paesaggiopuglia.it.

Nome file	Impronta MD5
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shp	8bd03b6981bd4f205db77653ec03e5a2
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shx	5b08ee384580ddaec0f362dbea7df26
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.dbf	87fecc90e549910f157ad8b8bb7e3900
Zona 1 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shp	85889e07ae6558cd5469ba53398d6e5e
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shx	e2a254580d60850fbd8f25d7d3a84cc
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.dbf	f5f202a314d2e2aed27a34c2b2ba124
Zona 2 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shp	8e57f7c2e8ea29icce11f60442f01f7c
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.shx	4a88f4e3f4c1ba0d91f0ab5153e4c8ed
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.dbf	b180be3a3d0ba767684006178b3ad43b
Zona 3 PNR Polignano a Mare_Monopoli_24feb2020.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Parte marina PNR Costa Ripagnola.shp	6c11e59d681392336321114fe39e719c
Parte marina PNR Costa Ripagnola.shx	0dfaeba9907ca4fffd9aa36a4efea034
Parte marina PNR Costa Ripagnola.dbf	e3427ace82001359f0bfe30f3966b1f5
Parte marina PNR Costa Ripagnola.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.shp	afcf7e03c618dfe8928c930cf39edacd
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.shx	14c8fd84e741bd7b78f3a77afe0848ad
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.cpg	ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.dbf	8baa608ecc37a1ac980084769ecb4ade
Parte marina PNR Costa Ripagnola_punti a mare.prj	6db75023f617b78bca6d2cce9bff5b25





BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379


Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)



Altre foto 8

SOGGETTI X RICHIESTA AUDIZIONE "PARCO COSTA RIPAGNOLA"

- COMITATO CHIUDIAMO LA DISCARICA MARTUCCI - comitatonomartucci@gmail.com
- COMITATO I PASTORI DELLA COSTA / PARCO SUBITO - ipastoridellacosta@gmail.com
- GIULIANI MARIALISA -
- GIULIANI VITANTONIO - giuliani.vitantonio@pec.it
- SARDANO ANTONIO - s.tommaso@pec.it
- PALMIERI POLI - palmieripoli@virgilio.it
- LAMANNA LORENZO - lamanna.lor@gmail.com
- GIULIANI MARCO - paoloemiliogiuliani@gmail.com
- GIULIANI EMILIO PAOLO - paoloemilio.giuliani@libero.it
- MASTROCHIRICO GIUSEPPE G. - mastrochirico@gmail.com
- ORDINI PROFESSIONALI -
- COMUNE DI POLIGNANO A MARE - comune.polignano@anutel.it
- TANESE FRANCESCO - paoloemiliogiuliani@gmail.com
- TORRES VITO ONOFRIO - torresgianvito@gmail.com
- CAZZORLA ADDOLORATA - marino.cazzorla@alice.it
- CAZZORLA MARIA - " "
- CAZZORLA FRANCESCO PAOLO - " "
- CAZZORLA MARINO - " "
- PACELLI VITO ANTONIO - " "
- PALMIERI PAOLO - paolopalmieripoli@virgilio.it
- RINALDI LORENA - lorenarinaldi@pec-legal.it
- CAILLEAU PIERRE - lorenarinaldi@pec-legal.it
-